

**ATTO N. 438****Disegno di legge: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”.**

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	OSSERVAZIONI
<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	Per il commento alle disposizioni contenute nel presente Titolo si rinvia per completezza dell'esposizione al documento Analisi tecnico-normativo.
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1 (Oggetto e finalità)</b>	
1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l’innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale.	Appare riduttivo ricondurre le finalità della presente legge alla sola implementazione “ <i>del sistema produttivo regionale</i> ” in considerazione della molteplicità degli interventi previsti dal DDL in oggetto diretti anche a potenziare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in generale, soprattutto attraverso la sua modernizzazione. A tal fine, si suggerisce di introdurre un riferimento in questo senso per evidenziare, proprio nella norma introduttiva, il più ampio respiro del DDL (ad es. aggiungendo dopo l'espressione “ <i>sistema produttivo regionale</i> ” le parole “ <i>nonché di potenziare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o imprese</i> ”).
2. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.	
3. La Regione, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale, assicura	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
la qualità della normazione al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di cittadini e imprese.	
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità e gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione.	
<b>Art. 2 (Semplificazione amministrativa)</b>	
1. Sono obiettivi della semplificazione amministrativa:	
a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;	
b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;	
c) l’innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.	
<b>Art. 3 (Riordino del sistema normativo regionale)</b>	
1. La Regione periodicamente attua il riordino e la semplificazione normativa anche attraverso l’abrogazione espressa di atti normativi implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.	
<b>CAPO II ONERI AMMINISTRATIVI, INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE E UTILIZZO DELLA TELEMATICA</b>	La rubrica, così come formulata, non dà conto anche della complessa attività di riordino normativo che con l'art. 5, invero, si intende perseguire attraverso la predisposizioni di testi unici e fa riferimento invece ad interventi di “ <i>utilizzo della telematica</i> ” che invece non sono contemplati

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
	all'interno del suddetto Capo. Si suggerisce quindi la seguente riformulazione: “ <i>Oneri amministrativi e interventi di riordino e semplificazione di carattere generale</i> ”).
<b>Art. 4 (Misurazione degli oneri amministrativi)</b>	
1. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano di semplificazione di cui all’articolo 6, definisce un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva non inferiore al venticinque per cento, come stabilito dall’articolo 9 dell’Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 29 marzo 2007 in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007.	L'espressione secondo cui il programma di misurazione degli oneri amministrativi viene definito “ <i>nell'ambito del Piano di semplificazione</i> ”, non è puntuale, poiché non evidenzia in modo esplicito il rapporto che sussiste tra i due strumenti amministrativi (Piano e programma di misurazione). Si potrebbero ad esempio sostituire le parole “ <i>nell'ambito</i> ” con “ <i>sulla base delle linee guida di cui al Piano di semplificazione</i> ”.
2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.	
3. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia, dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.	
4. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Testi unici per la semplificazione amministrativa)</b>  <b>(testo come modificato dall'Atto 438 bis)</b></p>	<p>La rubrica dell'articolo è riduttiva rispetto a quanto stabilisce l'art. 40 dello Statuto, peraltro espressamente richiamato al comma 1, che disciplina “<i>testi unici di riordino e semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei</i>”. E' necessario quindi dare conto anche dell'attività di riordino normativo previa modifica della rubrica stessa (si suggerisce la seguente riformulazione: “<i>Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa</i>”).</p>
<p>1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata a redigere, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale progetti di testo unico, <b>nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A alla presente legge</b>, nelle seguenti materie:</p>	
a) agricoltura;	
b) artigianato e industria;	
c) commercio;	
d) turismo;	
e) governo del territorio;	
f) sanità e servizi sociali.	
<p><del>2. I progetti di testo unico sono presentati al Consiglio regionale entro 31 dicembre 2013.</del></p>	
<p>3. La Giunta regionale, nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p><b><u>Si rinvia al commento contenuto al punto 7 dell'Analisi tecnico-normativa.</u></b></p>
a) indicazione esplicita delle norme abrogate;	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
b) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;	
c) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero delle attività necessarie. Nel procedere alla eliminazione si tiene conto delle ricadute in ordine agli interessi pubblici della sicurezza pubblica, della salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, della tutela dell’igiene, della salute, della pubblica incolumità, della tutela dei consumatori e di eventuali disposizioni ostative derivanti dall’ordinamento comunitario;	
d) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, concessione costitutiva e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all’estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo	Tale disposizione che, a ben vedere, ricalca l'art. 19, comma 1 della L. 241/1990, come modificata di recente dall'art. 49, commi 4 bis e 4 ter, del D.L. 78/2010, si differenzia dalla norma statale per la previsione in luogo della “concessione non costitutiva” proprio della “concessione costitutiva”, che potrebbe quindi essere sostituita dalla segnalazione di inizio attività. Tale previsione suscita invero qualche perplessità proprio per la natura delle concessioni c.d. costitutive, le quali evidentemente sono state escluse dalla stessa normativa statale proprio perché, determinando il sorgere di posizioni giuridiche soggettive, non potrebbero prescindere da un provvedimento in tale senso. Tale previsione potrebbe essere quindi un refuso.

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);	
e) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nei limiti dell’oggetto specifico di ciascuna di esse, in sostituzione delle ispezioni o verifiche amministrative nei procedimenti di competenza regionale. Le prerogative ispettive o di verifica riconosciute ai competenti organi amministrativi per gli aspetti non direttamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa sono inalterate e vengono previsti adeguati strumenti di verifica e controllo successivi;	
f) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi o strumentali e complementari concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto.	
4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi <b>di cui al comma 3 2</b> , tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 16, comma 3 dello Statuto regionale.	
5. Nelle materie di legislazione concorrente la Giunta regionale si attiene al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale di settore.	
<b>Art. 6</b>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>OSSERVAZIONI</p>
<p><b>(Piano di semplificazione amministrativa)</b></p>	
<p>1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il Piano quadriennale di semplificazione amministrativa che definisce le linee guida, le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Titolo.</p>	<p>- Si osserva che temporalmente la predisposizione del Piano quadriennale di semplificazione è chiaramente antecedente al programma per la misurazione degli oneri, il quale stando al tenore dell'art. 4 dovrebbe essere predisposto tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano di semplificazione. Ciò considerato per una migliore consequenzialità dei contenuti di cui alle norme in oggetto, potrebbe essere opportuno introdurre, prima, l'articolo che disciplina il Piano quadriennale (art. 6) e, successivamente, inserire la norma che prevede la disciplina sulla misurazione degli oneri amministrativi (art. 4). <u>Dopo queste due disposizioni</u> dovrebbe quindi essere inserito l'attuale art. 5 che disciplina i Testi unici.</p> <p>- Nel definire i contenuti del Piano non si fa alcun accenno al suddetto programma di misurazione. Si suggerisce, pertanto, di integrare anche tale disposizione così da mettere in evidenza, all'interno dell'articolo che disciplina il Piano, il rapporto tra tale atto e il programma per la misurazione degli oneri.</p> <p><u>Con riferimento ad ulteriori contenuti che nel Piano potrebbero essere inseriti si rinvia al documento Analisi tecnico-normativa. Qui di seguito un riepilogo per punti:</u></p> <p>- Non è stato previsto alcun ruolo del Consiglio regionale nel processo di formazione di tale atto di programmazione, né, quanto meno, è stata prevista una formale trasmissione al suddetto organo per una presa d'atto degli intendimenti della Giunta regionale in materia.</p> <p>- Si rappresenta, altresì, che sarebbe opportuno inserire una norma che preveda la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano e sui risultati ottenuti (si rinvia al documento Analisi della politica pubblica).</p> <p>- Il Piano potrebbe rappresentare anche lo strumento attraverso cui</p>

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
	procedere alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, in attuazione di quanto previsto dallo stesso art. 40 dello Statuto. In questo caso, tra i suoi contenuti necessari andrebbe fatto uno specifico riferimento alla previsione, per ciascuna materia di cui all'art. 5, comma 1, della determinazione dell'ambito del riordino.
2. Il Piano di semplificazione amministrativa prevede anche le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.	
<b>CAPO III SVILUPPO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>	L'espressione “ <i>utilizzo della telematica</i> ” che si è in precedenza suggerito di espungere dalla rubrica del Capo II, potrebbe essere eventualmente recuperata nella rubrica del presente Capo poiché senz'altro coerente con i suoi contenuti.
<b>Art. 7 (Servizi infrastrutturali regionali per l’amministrazione digitale)</b>	
1. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l’erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l’identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la “community network regionale” a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).	
2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.	
3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.	
<b>Art. 8 (Ambito di applicazione)</b>	
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:	
a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;	
b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.	
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli stessi:	
a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;	
b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;	
c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.	
3. Il Consiglio regionale attua i principi del presente Capo nell’ambito della propria autonomia.	
<b>Art. 9</b>	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
<b>(Promozione dei servizi telematici e dell’identità digitale regionali)</b>	
1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 8, la Regione mette a disposizione, concorre alla messa a sistema delle banche dati e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.	
2. La Regione assicura l’accesso ai servizi telematici e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.	
3. La Regione promuove l’implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l’accesso ai procedimenti in via telematica, l’utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1.	
<b>Art. 10 (Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni)</b>	
1. I soggetti di cui all’articolo 8 utilizzano la PEC o l’interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.	
2. A partire dal 1 gennaio 2012 i soggetti di cui all’articolo 8 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l’interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.	
3. A partire dal 1 giugno 2012 i soggetti di cui all’articolo 8 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all’articolo 16.	
4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3, l’amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.	
<b>Art. 11 (Razionalizzazione ed usabilità dei siti Internet)</b>	
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.	
2. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2 per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1.	
<b>Art. 12 (Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici)</b>	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque ai sensi dell’articolo 1, lettera n) del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).</p>	<p>La citazione corretta del rinvio normativo è la seguente: “<i>ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) ...</i>”.</p>
<p>2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione implementa nel proprio sito Internet un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio sui rispettivi siti internet.</p>	<p>Tale disposizione prefigura un sistema di connettività per l'utilizzo in via telematica dei dati resi pubblici da parte dei sistemi informatici delle altre amministrazioni del territorio regionale. Per maggiore chiarezza, si suggerisce di sostituire l'espressione “sui rispettivi siti internet”, con la seguente: “per mezzo dei rispettivi siti internet”.</p>
<p align="center"><b>Art. 13</b> <b>(Banche dati di interesse regionale)</b></p>	
<p>1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.</p>	
<p align="center"><b>Art. 14</b> <b>(Utilizzo della telematica per la trasparenza)</b></p>	
<p>1. In un’ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1 luglio 2011 i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito internet istituzionale l’elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il testo integrale di atti e</p>	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. La ricerca sulle informazioni pubblicate è resa disponibile secondo criteri di selezione basati quantomeno su numero, data, oggetto dell’atto e ufficio di riferimento.	
2. A partire dal 1 gennaio 2012, i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 garantiscono, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 82/2005, l’esercizio del diritto di accesso ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.	
3. A partire dalla stessa data indicata nel comma 2, i soggetti di cui all’articolo 8 rendono disponibile alle altre pubbliche amministrazioni, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 82/2005, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.	
<b>Art. 15 (Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa)</b>	
1. Al fine di incentivare quanto previsto dai Capi II e III del presente Titolo, la Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali, favorendo le iniziative in forma associata e le buone pratiche.	
2. I progetti finanziati devono riguardare trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
innovative in risposta ai bisogni di cittadini e imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.	
3. I progetti finanziati devono prevedere il riuso delle buone pratiche già in atto e l’impiego dei servizi infrastrutturali regionali. Non è finanziabile lo sviluppo o l’acquisizione di software e di hardware.	
4. Per le strutture della Giunta regionale sono promosse, nell’ambito del sistema di valutazione delle performance, incentivi a favore delle iniziative per gli scopi del presente Capo.	Si suggerisce di verificare il coordinamento tra le espressioni “ <i>sono promosse</i> ” e “ <i>incentivi</i> ” che non sembrano legarsi. Sostituire magari la parola “ <i>incentivi</i> ” con “ <i>forme di incentivazione</i> ”.
5. La Giunta regionale fissa, con proprio atto, le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, attraverso una commissione di valutazione dei progetti formata da rappresentanti regionali e degli enti locali.	
<b>Art. 16 (Attuazione)</b>	
1. La definizione di tempi, modalità e standard per l’attuazione di quanto previsto dal presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, è adottata con una o più deliberazioni della Giunta regionale.	
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.	
<b>CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	Si rinvia al punto 3 dell'Analisi tecnico-normativa.
<b>Art. 17 (Termini del procedimento)</b>	Si suggerisce di inserire all'interno di quest'articolo un altro comma che individui l'ulteriore materia oggetto di regolamentazione, manca infatti il collegamento con il successivo art. 22, comma 6 che richiama

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	OSSERVAZIONI
	espressamente il regolamento di cui all'art. 17, il quale dovrebbe anche individuare per ciascun procedimento la posizione organizzativa responsabile.
1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il procedimento si conclude mediante l’adozione di un provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso.	
2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.	
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.	
4. Nei casi in cui è prevista l’applicazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda sospende i termini per la conclusione del procedimento.	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.	
5. Gli enti locali disciplinano i procedimenti amministrativi di propria competenza nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo.	
6. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 della l. 241/1990.	
<b>Art. 18 (Riduzione dei termini correlata al possesso di determinate certificazioni)</b>	
1. Nei casi in cui, conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, i termini per la conclusione dei procedimenti siano superiori a trenta giorni, essi si riducono di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore in favore delle:	
a) organizzazioni registrate secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;	
b) organizzazioni in possesso di certificazioni attestanti il rispetto degli standard UNI EN ISO 14001:2004 e la certificazione BS OHSAS 18001:2007, rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall’Ente unico nazionale per l’accreditamento (ACCREDIA);	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
c) organizzazioni in possesso di certificazioni attestanti il rispetto degli standard UNI EN ISO 9001:2008, standard UNI EN ISO 14001:2008 rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall’Ente unico nazionale per l’accreditamento (ACCREDIA);	
d) organizzazioni che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, ovvero il marchio ECOLABEL EU di cui Regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).	
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione del presente articolo.	
<b>Art. 19 (Decorrenza dei termini)</b>	
1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell’amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l’istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione richiesta.	Si richiama l’osservazione contenuta al punto 1 del documento Analisi tecnico-normativa, nella parte di commento riferita alla materia trattata dal Capo III, laddove si richiama il D.L. 78/2011.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell’istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.	
3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
istruttorie. In tale evenienza è assegnato all’istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all’integrazione.	
4. La richiesta di integrazione istruttoria ha effetto sospensivo.	
5. In caso di sospensione il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l’integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l’effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.	
6. Qualora il procedimento sia avviato d’ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d’impulso.	
7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.	
<b>Art. 20 (Indennizzo da ritardo)</b>	
1. La Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all’interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. Resta salvo, per l’interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall’articolo 2 bis della l. 241/1990.	Si suggerisce di uniformare l’espressione contenuta nella presente disposizione laddove stabilisce che: “ <i>la Regione per i procedimenti amministrativi di propria competenza ...</i> ”, con la previsione di cui all’art. 17, comma 2 che utilizza l’espressione: “ <i>i procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale ...</i> ”, ritenendo quest’ultima più corretta.
2. L’istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.	
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle agenzie, agli enti strumentali regionali e agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione che individuano la struttura competente a corrispondere l’indennizzo di cui al comma 1, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.	Si segnala che la disposizione potrebbe essere resa più puntuale, in coerenza con quanto previsto al comma 2 che individua espressamente la struttura competente della Giunta regionale, rinviando ad idonee forme pubblicitarie l’individuazione delle strutture competenti a corrispondere l’indennizzo nell’ipotesi di amministrazioni diverse dalla Regione. A tal fine si suggerisce di inserire dopo le parole “ <i>che individuano</i> ” l’espressione “ <i>e idoneamente pubblicizzano anche attraverso i propri siti istituzionali</i> ”.
<b>CAPO V SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGRICOLO</b>	
<b>Art. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura)</b>	
1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).	
<b>CAPO VI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	Si rinvia al punto 3 dell'Analisi tecnico-normativa.
<b>Art. 22 (Responsabile del procedimento amministrativo)</b>	
1. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento.	
2. Il dirigente, nell’ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi.	
3. La posizione organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 della l. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.	
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Regione e agli enti, agenzie e organismi comunque denominati, controllati dalla medesima.	
5. I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi sono individuati nel sito istituzionale della Regione, con l’indicazione della relativa PEC.	
6. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 3 individua per ciascun procedimento la posizione organizzativa responsabile. Se il procedimento è articolato in una pluralità di endo-procedimenti di competenza di più di una posizione organizzativa viene,	La parola “ <i>individua</i> ” va chiarita e coordinata con quanto previsto al comma 2. Si segnala, inoltre, che l'espressione “ <i>di norma</i> ” contenuta all'inizio dell'ultimo capoverso non è coerente con la previsione di cui all'art. 31 che introduce la conferenza di servizi interna ogni qual volta si

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
comunque, individuata la posizione organizzativa che ne è complessivamente responsabile. Di norma quest’ultima, per acquisire gli atti conclusivi dei vari endo-procedimenti, si avvale della conferenza di servizi interna di cui all’articolo 31.	debba procedere all'acquisizione di pareri, concerti, nullaosta, ecc. di altre unità organizzative, prevedendola come regola. Si suggerisce di espungere le suddette parole.
<b>Art. 23 (Compiti del responsabile del procedimento)</b>	
1. Il responsabile del procedimento:	
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti necessari all’emanazione del provvedimento, nel rispetto dei termini di cui al presente capo;	
b) accerta fatti e condizioni, assume iniziative e misure occorrenti ad un rapido e puntuale svolgimento dell’istruttoria;	
c) chiede, ove necessario, la regolarizzazione o l’integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 19;	
d) può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;	
e) indice, qualora ne abbia la competenza, la conferenza di servizi di cui al Capo VII ovvero ne propone l’indizione al soggetto competente;	
f) provvede alle comunicazioni, alle notificazioni, alle pubblicazioni e ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti;	
g) cura gli adempimenti connessi al diritto di accesso;	
h) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.	
2. Qualora il procedimento comprenda fasi di competenza funzionale proprie di altre strutture interne, il responsabile del procedimento richiama nel documento istruttorio le risultanze e le argomentazioni formulate per iscritto dalle altre strutture competenti. Il medesimo vigila sull’andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza presso le strutture competenti, dando impulso all’azione amministrativa.	
3. L’organo competente all’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze istruttorie condotte da questo, se non dandone motivata giustificazione nel provvedimento finale.	
<b>CAPO VII DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</b>	Si rinvia al punto 3 dell'Analisi tecnico-normativa.
<b>Art. 24 (Conferenza di servizi)</b>	Si suggerisce di modificare la rubrica dell'articolo poiché la norma contiene, a ben vedere, un preambolo esplicativo dell'oggetto e delle finalità del Capo VIII (si suggerisce la seguente espressione: “ <i>Oggetto e finalità</i> ”).
1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest’ultima, nonché dagli enti locali territoriali.	
2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 29, comma 2 ter della l. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.	
<b>Art. 25 (Ricorso alla conferenza di servizi)</b>	
1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui l’amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.	
2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla l. 241/1990.	
<b>Art. 26 (Convocazione della conferenza di servizi)</b>	
1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell’istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.	
2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l’esatta indicazione dell’argomento oggetto della riunione. Entro e non oltre i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l’effettuazione della riunione in una data diversa. In tale	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	OSSERVAZIONI
<p>caso l'amministrazione precedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima. La nuova data richiesta può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso che la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.</p>	
<p>3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione precedente.</p>	
<p><b>Art. 27 (Svolgimento dei lavori)</b></p>	
<p>1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l'istanza dedotta in conferenza.</p>	
<p>2. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione precedente.</p>	
<p>3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:</p>	
<p>a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;</p>	<p>Si rinvia al punto 3 del documento Analisi tecnico-normativa..</p>
<p>b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;</p>	
<p>c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 4 della l.</p>	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
241/1990.	
4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.	Si rinvia al punto 3 del documento. Analisi tecnico-normativa
5. Nel caso di cui al comma 4, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.	
6. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, sono pubblici e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.	
<b>Art. 28 (Partecipazione alla conferenza)</b>	
1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di appartenenza.	
2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l’amministrazione precedente comunica a questi ultimi la convocazione.	
3. I soggetti di cui al comma 2 nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	OSSERVAZIONI
<p>interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.</p>	
<p>4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell’avvenuta indizione della conferenza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>(Rappresentante della Regione nelle conferenze)</b></p>	
<p>1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.</p>	
<p>2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.</p>	
<p>3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell’interesse prevalente nell’ambito dei procedimenti coinvolti.</p>	

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni procedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell’interesse prevalente nell’ambito dei procedimenti coinvolti.	
<b>Art. 30 (Dissenso e assenso condizionato)</b>	
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.	Si rinvia al punto 3 della presente ATN.
2. L’amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all’accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l’assenso condizionato equivale al dissenso di cui all’articolo 14 quater della l. 241/1990.	
<b>Art. 31 (Conferenza interna di servizi della Regione)</b>	
1. Al fine di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati da parte di altre unità organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.	
2. La convocazione della conferenza interna avviene in via	

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.	
3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.	
4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.	
<b>Art. 32 (Conferenza di servizi telematica)</b>	
1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall’articolo 15, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l’attuazione del presente articolo.	
<b>Art. 33 (Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)</b>	
1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell’ente territoriale locale competente all’adozione del provvedimento finale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, non soggetti a forme di semplificazione e, comunque, riguardanti, gli interessi di	Questa disposizioni che disciplina la c.d. conferenza di servizi decisoria, la quale è obbligatoriamente convocata tutte le volte in cui l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, da parte di altre amministrazioni, impone lo svolgimento della medesima in via telematica. Premesso che la presente disposizioni costituisce attuazione del processo di informatizzazione dell'amministrazione e trova altresì conforto nella previsione di cui alla norma nazionale che all'art. 14 ter, comma 1, della l. 241/1990, stabilisce che “ <i>la conferenza di servizi ... può svolgersi in via</i>

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	OSSERVAZIONI
cui all’articolo 20, comma 4 della l. 241/1990.	<i>telematica</i> ”, <u>tuttavia la stessa non sembra coordinarsi con quanto disposto al precedente art. 32</u> . In tale norma, infatti, la Regione è chiamata a promuovere lo svolgimento della conferenza di servizi in via telematica, fornendo anche i servizi infrastrutturali, rinviando, peraltro, ad un atto della Giunta regionale (per il quale non è prevista neppure la tempistica di adozione), le modalità ed i criteri per l'attuazione. <u>Si suggerisce pertanto di inserire una norma di prima applicazione per disciplinare la fase transitoria per l'implementazione della tecnologia necessaria a svolgere le conferenze di servizi in via telematica</u> .
2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l’incompletezza o l’irregolarità della richiesta medesima, ha l’obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l’incompletezza o l’irregolarità dell’istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.	
<b>CAPO VIII SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA – SUAPE</b>	La disciplina contenuta nel suddetto Capo andrebbe coordinata con quanto previsto all'art. 14 della L.R. 3 del 1999 (“ <i>Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria [...]</i> ”).
<b>Art. 34 (Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia - SUAPE)</b>	
1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) alle	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	OSSERVAZIONI
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).	
2. Dall’entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l’edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE.	
3. Quando leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall’entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE.	
4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.	
5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall’articolo 5 della l.r. 1/2004.	
6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l’autonomia delle singole amministrazioni, nell’attribuzione delle	Si rinvia per il commento al documento Analisi tecnico normativa, punto 2.

<i><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></i>	OSSERVAZIONI
responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.	
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.	
<b>Art. 35 (Portale regionale dello Sportello unico)</b>	
1. La Regione promuove il Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all’avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.	
2. Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento, l’avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.	
3. Il Portale regionale dello Sportello unico e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia -SUAPE.	
4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.	
5. Il regolamento di cui al comma 4 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) della	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	OSSERVAZIONI
Costituzione e ai fini dell’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.	
<b>Art. 36 (Banca dati regionale SUAPE)</b>	
1. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall’articolo 13, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione istituisce all’interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE ai sensi dello stesso articolo 13.	
2. La Banca dati regionale SUAPE è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento, l’avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale. La Banca dati regionale SUAPE garantisce ai singoli soggetti interessati l’accesso informale gratuito alle informazioni relative alle domande di autorizzazione e allo stato del loro iter procedurale.	
3. La banca dati regionale SUAPE contiene:	
a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;	
b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;	
c) l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;	
d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;	
e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;	
f) gli indirizzi di PEC dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali.	
4. La Banca dati regionale SUAPE registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAPE, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.	
5. Alla Banca dati regionale SUAPE si accede tramite il Portale dello Sportello unico e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.	
<b>CAPO IX SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’</b>	
<b>Art. 37 (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)</b>	
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall’entrata in vigore della presente legge, le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, nelle leggi e nei regolamenti regionali nonché negli altri provvedimenti regionali, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività”, “denuncia di inizio attività” e “DIA” ovunque ricorrano,	

<b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
anche come parte di una espressione più ampia.	
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 nelle leggi e nei regolamenti regionali adottati e approvati in materia di commercio, nonché nei relativi provvedimenti regionali connessi, le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono quella di “comunicazione”.	

<b>TITOLO II INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE SETTORIALE</b>	
<b>CAPO I ABOLIZIONE DI AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA</b>	La rubrica del presente Capo, che si compone di soli tre articoli, non dà conto del contenuto dell'art. 40 che si occupa delle commissioni comunali di vigilanza locali pubblico spettacolo. Tale norma infatti sarebbe difficilmente rintracciabile all'interno della legge. Si suggerisce di introdurre un autonomo Capo che ricomprenda solo tale articolo.
<b>Art. 38 (Finalità)</b>	
1. Il presente Capo disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e statale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.	Analoga considerazione a quella appena espressa con riferimento alla rubrica del suddetto Capo, va fatta rispetto al contenuto di questo articolo dove nell'individuare le finalità del Capo si dà conto solo dell'art. 39.
<b>Art. 39 (Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica)</b>	
1. Le autorizzazioni, le certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all'Allegato A) della presente legge sono soppressi.	
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A) di cui al comma 1.	
3. Le autorizzazioni, i certificati e le idoneità sanitarie di cui al presente Capo sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ove non aboliti.	

<b>TITOLO II INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE SETTORIALE</b>	
<b>Art. 40 (Commissioni di vigilanza)</b>	
<p>1. I dirigenti medici dei Dipartimenti di igiene e prevenzione delle Aziende unità sanità locali dei Servizi di igiene e sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione possono delegare ai tecnici della prevenzione assegnati agli stessi servizi, i compiti di verifica agli stessi attribuiti nell'ambito delle Commissioni di vigilanza di cui all'articolo 141 e 141 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><u>La presente disposizione introduce di fatto la possibilità di modificare la composizione delle Commissioni di vigilanza comunali</u>, le quali in base alle norme di cui agli artt. 141 e ss. del R.D. 635/1940 (contenente le norme di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), sono chiamate a svolgere diversi compiti tra cui valutare l'idoneità dei luoghi e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo anche al fine del successivo rilascio della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, in attuazione dell'art. 80 del suddetto T.U.L.P.S.</p> <p>In particolar modo tra i componenti delle commissioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 141 <i>bis</i> sopra richiamato, vi sono :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il sindaco o suo delegato che la presiede;</li><li>– il comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;</li><li>– <b><u>il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato;</u></b></li><li>– il dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;</li><li>– il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;</li><li>– un esperto di elettrotecnica.</li></ul> <p>Secondo la previsione introdotta a livello statale, possono far parte delle Commissioni di vigilanza solo medici poiché anche il delegato, a ben vedere, si richiede espressamente che sia un medico. <b><u>L'introduzione surrettizia di una possibile deroga in questo senso, fatta attraverso una norma di legge regionale, deve essere pertanto attentamente vagliata sotto il profilo della legittimità tenuto conto di due fattori:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il primo è che l'ambito oggetto dell'intervento normativo presenta profili che attengono anche alla pubblica sicurezza, la quale permane</li></ul>

**TITOLO II  
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE  
SETTORIALE**

- come materia, per superiori esigenze di unitarietà ed uniformità sul territorio nazionale, in capo allo Stato. Si tratta infatti dell'applicazione di una normativa statale, che coinvolge direttamente interessi dello Stato, tanto che, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del R.D. 635/1940, le funzioni delle Commissioni comunali di vigilanza possono in alcuni casi essere esercitate dalla Commissione provinciale di vigilanza nominata dal prefetto e da lui presieduta (si ricorda che anche nella commissione provinciale è prevista la presenza del dirigente medico o di medico da lui delegato);
- il secondo è che anche escludendo una competenza esclusiva dello Stato, trattandosi più probabilmente di procedimenti rientranti nell'ambito dell'art. 19 (Polizia amministrativa) del D.Lgs. 616/1977 e quindi di funzione attribuite ai Comuni, comunque si rischia di andare ad incidere sui margini di autonomia garantiti anche a livello costituzionale ai suddetti Enti locali.

Non è chiaro inoltre se i “tecnici della prevenzione” previsti dall'art. 40 in oggetto, sono quelli riconducibili ad una specifica figura professionale (cfr. ad es. “tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 – Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), né se costoro possono prestare il proprio lavoro anche in regime libero professionale, dal momento che viene utilizzato il termine generico di tecnici “assegnati” ai Servizi di igiene e sanità pubblica presso le USL.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
<p>CAPO II ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20 (NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 15 OTTOBRE 1990, N. 295)</p>		
<p>Art. 41 (Sostituzione del titolo della l.r. 20/1999)</p>		
<p>1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla l. 15 ottobre 1990, n. 295) è sostituito dal seguente: “<i>Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità</i>”.</p>	<p><i>L.R. 30 giugno 1999, n. 20. Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità</i></p>	
<p>Art. 42 (Integrazione <b>all'articolo 1</b>)</p>		
<p>1. Dopo il comma 1 <b>dell'articolo 1</b> della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:  “<i>1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e</i></p>	<p><i>Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità</i></p>	<p>Per una maggiore omogeneità nella formulazione, le espressioni “<i>invalidità civile, sordomutismo, minorazione visiva e</i></p>

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<i>disabilità.”.</i>	<p><i>civile, di sordomutismo, di minorazione visiva e di handicap, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e alle norme dalla stessa richiamate, per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.</i></p> <p><b><i>1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.</i></b></p>	<p><i>handicap”</i> di cui al comma 1 potrebbero essere sostituite con le espressioni “<i>invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”</i>, contenute nel titolo della legge, nel comma 1 <i>bis</i> dell'art. 1 e nell'art. 1 <i>bis</i> a seguito delle modifiche proposte dal ddl.</p> <p>Potrebbe, inoltre, essere opportuno inserire nel comma 1 anche un richiamo alla l. 104/1992, che, all'art. 4, disciplina l'accertamento dell'handicap (cfr. osservazioni all'art. 1 <i>bis</i>).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43 (Integrazione alla l.r. 20/199)</p>		
<p>1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:</p>		
<p style="text-align: center;"><b>“Art. 1 bis (Funzioni esercitate dalle aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)<sup>1</sup>”</b></p>		

<sup>1</sup> Si segnala che l'articolo in esame riproduce il contenuto dell'art. 86 della l.r. 3/1999 (abrogato dall'art. 19 della l.r. 9/2011), il quale disponeva che: “*Gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse, composte come previsto dalla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104*”

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p><b>1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre</b></p>		<p>- Non è chiaro il riferimento all' “invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. L'espressione “invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” è ripresa dall'art. 20 del d.l. 78/2009, che riguarda sia l'accertamento dell'invalidità civile, disciplinato dall'art. 1 della l. 295/1990, che l'accertamento dell'handicap previsto dall'art. 4 della l. 104/1992<sup>2</sup>. L'espressione “invalidità ai sensi dell'art. 4 della l. 104/1992” non appare, pertanto, corretta, in quanto l'art. 4 citato disciplina l'accertamento</p>

del 1992”.

<sup>2</sup>Normativa statale in materia di accertamenti sanitari di invalidità civile e handicap:

1) L'art. 1 della l. 295/1990 stabilisce che gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile sono effettuati dalle unità sanitarie locali, tramite le commissioni mediche operanti presso di esse. Tale norma fa riferimento all'invalidità civile di cui alla l. 381/1970 (concernente i sordomuti), alla l. 382/1970 (relativa ai ciechi civili), alla l. 118/1971 (concernente i mutilati ed invalidi civili) ed alla l. 18/1980 (relativa agli invalidi civili totalmente inabili). La norma in questione è pertanto relativa all'invalidità civile, alla cecità civile ed alla sordità civile.

2) L'art. 4 della l. 104/1992 prevede che l'accertamento dell'handicap è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della l. 295/1990 integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

3) L'art. 20 del d.l. 78/2009 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo”. La norma riguarda quindi sia l'accertamento sanitario dell'invalidità civile (invalidità, cecità e sordità) di cui alla l. 295/1990, che l'accertamento dell'handicap di cui alla l. 104/1992.

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p><i>1992, n. 421), tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e come integrate ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992.”.</i></p>		<p>dell'handicap e non anche quello dell'invalidità civile, disciplinato invece dall'art. 1 della l. 295/1990.</p> <p>Non è chiaro, inoltre, se l'articolo in esame sia riferito a tutte le ipotesi di accertamenti sanitari contemplate dall'art. 20 del d.l. 78/2009, come sembrerebbe ricavarsi dalla rubrica dell'articolo, oppure solo all'ipotesi prevista dall'art. 4 della l. 104/1992 e cioè all'accertamento dell'handicap. In questo ultimo caso, la rubrica dell'articolo risulterebbe troppo ampia rispetto al contenuto dell'articolo stesso. Viceversa, nel caso in cui la norma riguardasse tutte le ipotesi di accertamenti sanitari, sembrerebbe opportuno specificare se l'integrazione delle commissioni mediche “ai sensi dell'art. 4 della l. 104/1992” vada riferita solo agli accertamenti sanitari relativi all'handicap (come risulta anche dall'art. 3, comma 2, lettera c) della l.r. 20/1999). In tale ultima ipotesi, la norma potrebbe essere riformulata come riportato in nota<sup>3</sup>.</p>

<sup>3</sup> “1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità **di cui all'articolo 1**, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge 24

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------

		<p>- Si segnala che il comma in esame, per la composizione delle commissioni mediche, richiama la normativa statale (l. 295/1990 e l. 104/1992), ma l'art. 3 della l.r. 20/1999 già disciplina nel dettaglio la composizione delle commissioni stesse, in attuazione della l. 295/1990. Potrebbe, pertanto, essere opportuno <u>sostituire il richiamo alla normativa statale con quello all'art. 3 della l.r. 20/1999<sup>4</sup></u>.</p> <p>- Non è chiaro se con l'espressione “<u>aziende sanitarie</u> di cui al d.lgs. 502/1992” si intenda fare riferimento sia alle aziende sanitarie locali che alle aziende ospedaliere. Al riguardo si segnala che la l.r. 20/1999 (che il ddl interviene a modificare) e la normativa statale relativa agli accertamenti sanitari in questione (art. 1 della l. 295/1990; art. 4 della l. 104/1992; art. 20 del d.l. 78/2009) fanno</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle aziende sanitarie **locali** tramite le commissioni **mediche** operanti presso di esse, composte come previsto dalla **l. 295/1990** e integrate ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992 **nel caso degli accertamenti sanitari relativi all'handicap.**”

<sup>4</sup> “1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all'articolo 1, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto **dall'articolo 3.**”

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
		<p>sempre riferimento soltanto alle <u>aziende sanitarie</u> locali. Sembrerebbe, pertanto, opportuno sostituire l'espressione “aziende sanitarie di cui al d.lgs. 502/1992” con “aziende sanitarie locali”.</p> <p>- Sarebbe opportuno sostituire l'espressione “<u>commissioni sanitarie</u>” con “<u>commissioni mediche</u>”, per omogeneità di formulazione rispetto alla l.r. 20/1999 e alla normativa statale in materia.</p>
<p><b>Art. 44 (Integrazione all'articolo 3)</b></p>		
<p>1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“8 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.”.</i></p>	<p><b>Art. 3</b> <i>Composizione delle commissioni.</i></p> <p><i>1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.</i></p> <p><i>2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
	<p>composte:</p> <p>a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;</p> <p>b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;</p> <p>c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali.</p> <p>3. Le commissioni di cui all art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 15 ottobre 1990, n. 295.</p> <p>4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.</p> <p>5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
	<p><i>stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.</i></p> <p><i>6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.</i></p> <p><i>7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell’ambito provinciale di riferimento.</i></p> <p><i>8. Alle nomine di cui al comma 3 dell’art. 2 provvedono i Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità.</i></p> <p><i>8 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.</i></p>	
<p>Art. 45 (Integrazione alla l.r. 20/1999)</p>		
<p>1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 20/1999 sono aggiunti i seguenti:</p>		

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------

<p align="center"><b>“Art. 5 bis (Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)<sup>5</sup></b></p>		<p>- La previsione in base alla quale l'Inps esercita le funzioni ad esso affidate <u>“con la massima efficienza e trasparenza”</u> appare eccedere la competenza regionale in quanto, anche se si limita a richiamare principi generali dell'azione amministrativa, rientra nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera g). La legge regionale, infatti, non può contenere previsioni in ordine all'esercizio di funzioni affidate ad un ente nazionale quale appunto l'Inps.</p>
<p><i>1. Ai sensi dell'articolo 20 del d.l. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.</i></p>		

<sup>5</sup> Si segnala che l'articolo in esame riproduce il contenuto dell'articolo 84, commi 1, 3, 4 e 5, della l.r. 3/1999 (così come sostituito dall'art. 19 della l.r. 9/2010), del quale l'art. 99 del d.d.l. prevede l'abrogazione.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
<p><i>2. La Regione può stipulare con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.</i></p>		<p>Si segnala, tuttavia, che la previsione in base alla quale l'Inps esercita le funzioni di concessione delle provvidenze economiche “con la massima efficienza e trasparenza” è già contenuta nell'<u>art. 84 della l.r. 3/1999</u>.</p> <p>- Si segnala che la norma in questione prevede la stipula della convenzione con l'INPS come facoltativa e non stabilisce alcun termine per la stessa (“<i>La Regione può stipulare con l'INPS apposita convenzione</i>”), mentre dalla lettura della norma nazionale la stipula di tale convenzione non appare facoltativa (art. 20 del d.l. 78/2009: “<i>Nei sessanta giorni successivi (alla conclusione dell'accordo quadro tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni), le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione...</i>”)<sup>6</sup>.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che anche il sopra citato art. 84 della l.r. 3/1999 prevede la stipula della convenzione entro un preciso termine (“<i>La Regione stipula con l'INPS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore</i>”).</p>

<sup>6</sup> Si segnala che anche l'accordo quadro tra il Ministero del lavoro e la Conferenza permanente Stato – Regioni, adottato ai sensi dell'art. 20 del d.l. 78/2009 in data 29 aprile 2010, prevede che “*le Parti si impegnano a stipulare, di norma entro 60 giorni dalla stipula dell'accordo, le Convenzioni previste dall'articolo 20, comma 4 del d.l. 78/2009*”.

<b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
		<p><i>della presente legge, un'apposita convenzione...”).</i>            Si suggerisce, pertanto, di riformulare il comma in esame come riportato in nota<sup>7</sup>.</p> <p>- Il riferimento al “<i>procedimento di cui al comma 1</i>” appare poco chiaro e potrebbe essere sostituito con la formulazione adottata dall'art. 20 del d.l. 78/2009 (“<i>procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile</i>”).</p>
<p><b>3. La convenzione di cui al comma 2 definisce, in particolare, le modalità concernenti:</b></p>		
<p><b>a) le procedure e lo scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;</b></p>		<p>- Il riferimento al “<i>procedimento di cui al comma 1</i>” contenuto nella lettera a) appare poco chiaro e potrebbe essere sostituito con la formulazione adottata dall'art. 20 del d.l. 78/2009 (“<i>procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile</i>”).</p>
<p><b>b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;</b></p>		
<p><b>c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività</b></p>		

<sup>7</sup> “La Regione stipula con l'INPS, ai sensi dell'articolo 20 del d.l. 78/2009, apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile”.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>
<p><i>istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;</i></p> <p><i>d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;</i></p> <p><i>e) la tutela della privacy;</i></p> <p><i>f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.</i></p> <p><i>4. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2009.</i></p>		<p>- Le previsioni di cui alle lettere c), d) ed f) concernono aspetti che sembrerebbero ulteriori rispetto all'<u>oggetto della convenzione</u> stabilito dal comma 2 dell'articolo in esame e dall'art. 20 del d.l. 78/2009, in base al quale la convenzione “<u>regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile</u>”. Tali aspetti, tuttavia, sono specificamente previsti come oggetto della Convenzione dall'<u>accordo quadro</u> tra il Ministero del lavoro e la Conferenza permanente Stato – Regioni, adottato ai sensi dell'art. 20 del d.l. 78/2009 in data 29 aprile 2010.</p> <p>Si segnala, inoltre, che le previsioni in oggetto sono già contenute nel sopra citato <u>art. 84 della l.r. 3/1999</u>.</p> <p>- La previsione contenuta nel comma 4 è una <u>norma transitoria</u> e dovrebbe, pertanto, essere spostata nell'articolo 116 (<i>Norme finali transitorie</i>) del d.d.l.</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>TESTO DELLA LEGGE COME MODIFICATO DAL D.D.L.</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 ter</b> <b>(Benefici aggiuntivi)<sup>8</sup></b></p> <p><b><i>1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi ai sensi dell’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998.”.</i></b></p>		

<sup>8</sup> L'articolo in esame riproduce il contenuto dell'art. 84, comma 6, della l.r. 3/1999 (così come sostituito dall'art. 19 della l.r. 9/2010), del quale l'art. 99 del d.d.l. prevede l'abrogazione.

L'art. 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998, citato dall'articolo in esame, dispone che: “*Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale”.*

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

CAPO III ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA)		
Art. 46 (Modificazione ed integrazione all’ <b>articolo 3</b> )		
	<i>Art. 3</i> <i>Definizioni</i>	
	<i>1. Ai fini della presente legge si intendono per:</i>	
	<i>a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;</i>	
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è sostituita dalla seguente:		
<i>“b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro</i>	<i><del>b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e</del></i>	<b>Art. 46:</b> La realizzazione di servizi <b>igienico sanitari e tecnologici, per effetto del ddl in esame</b> , non sarebbe più considerata tra gli interventi di manutenzione straordinaria e

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;”.</i></p>	<p><del>le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;</del></p> <p><b>b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;</b></p>	<p>verrebbe inserita tra le opere interne.</p> <p>Si fa presente che nel D.P.R. 380/2001, l'art. 3, comma 1 lettera b), ai fini del citato Testo Unico, fa rientrare tali interventi nella manutenzione straordinaria. (“«interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per <b>realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici</b>, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;”).</p>
	<p><i>c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;</i></p>	
	<p><i>d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;</i></p>	
	<p><i>e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:</i></p>	
	<p><i>1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);</i></p>	
	<p><i>2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;</i></p>	
	<p><i>3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;</i></p>	
	<p><i>4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p>5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;</p>	
	<p>6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;</p>	
	<p>7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p>	
	<p>f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;</p>	
<p>2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la parola: “urbanistici,” sono aggiunte le seguenti: “nonché concernenti la realizzazione ed integrazione</p>	<p>g) «opere interne», quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>dei servizi igienico – sanitari e tecnologici,”.</i></p>	<p><i>unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, <u>nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici,</u> da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;</i></p>	
	<p><i>g-bis) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.</i></p>	
	<p><i>2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre, n. 490.</i></p>	
<p><b>Art. 47</b> <b>(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4)</b></p>		
	<p><b>Art. 4</b> <i>Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.</i></p> <p><i>1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<i>(PTCP).</i>	
1.All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: “relativamente agli” sono sostituite con le seguenti: “esclusivamente per gli”.	2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere <del>relativamente agli</del> <b>esclusivamente per gli interventi che interessano:</b>	
	a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;	
	b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000;	
	c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;	
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:		
“d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:	d) <del>gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico.</del> <b>gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del</b>	<b>Art. 47, commi 2 e 3:</b> ancorché la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, in base al ddl in esame, sia chiamata ad esprimere pareri non più “relativamente”, ma “esclusivamente” agli interventi di cui all'elenco del comma 2, tuttavia, dalla lettura del testo del ddl, sembra di poter dire che le funzioni consultive previste dalla legge in capo alla

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<i>pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.”.</i>	<i>territorio: pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.</i>	medesima Commissione, risultino ampliate: da un lato, per effetto di quanto disposto all'art. 4, comma 2, lettera d), che fa riferimento a tutti gli edifici ricadenti in zona agricola e non solo a quegli immobili che insistono in area agricola e che rispondono a determinate caratteristiche, dall'altro, in quanto il parere è previsto anche ai fini dell'inserimento degli interventi negli strumenti urbanistici generali (comma 3) e non solo in relazione a piani attuativi.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: “ <i>dai piani</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>dagli strumenti urbanistici generali e</i> ”.	3. <i>La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani <u>dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.</u></i>	
4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:		
<i>“Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali,</i>	<del><i>4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le</i></del>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell’osservanza dei seguenti criteri:”.</i></p>	<p><del>ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell’osservanza dei seguenti criteri: Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell’osservanza dei seguenti criteri:</del></p>	
	<p>a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;</p>	
	<p>b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c);</p>	
<p>5. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:</p>		
<p>“c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005;”.</p>	<p><del>e) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n.31;</del>  <b>c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 37, comma 3 della l. r. 11/2005;</b></p>	
	<p>d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).</i></p>	
	<p><i>4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto .</i></p>	
<p>6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“4 ter. Il responsabile del procedimento, in base al regolamento comunale per l’attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi.”.</i></p>	<p><b><i>4-ter. Il responsabile del procedimento, in base al regolamento comunale per l’attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi.</i></b></p>	
	<p><i>5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.</i></p>	
<p>7. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, il numero: “3” è sostituito dalle seguenti parole: “2, relativamente alla relazione paesaggistica semplificata”.</p>	<p><b><i>6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 22, comma 3 2, relativamente alla relazione paesaggistica</i></b></p>	<p><b>Art. 47, comma 7:</b> si segnala che nel D.P.R. 9-7-2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>semplificata.</i></p>	<p>2004, n. 42, e successive modificazioni.) <b>la relazione paesaggistica semplificata è prevista solo per gli interventi di lieve entità</b> che presentano le caratteristiche ivi indicate e che vengono specificati nell'elenco di cui all'Allegato I al regolamento medesimo. Tale elenco è suscettibile di rettifica, ma secondo la procedura indicata nell'art 1, comma 2 del citato regolamento.</p> <p>(Cfr. D.P.R. 139/2010 “<b><u>Art. 1 Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata</u></b>”</p> <p><i>1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.</i></p> <p><i>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p>tecnica.”</p> <p><b><u>Art. 146, comma 9 del d.lgs. 42/2004</u></b></p> <p>“9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. <b>Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</b>”)</p> <p>v. anche l' art. 22, comma 2 del testo recato dal ddl in esame.</p> <p><b>Si evidenzia che il termine “<u>istanza</u>” sembra più corretto in relazione al permesso di costruire, mentre nel caso di segnalazione certificata di inizio di attività non sembrerebbe del tutto proprio. Tale termine</b></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
		<p><b>andrebbe riconsiderato ed eventualmente corretto, esaminando, caso per caso, i vari punti in cui viene utilizzato nella l.r. 1/2004.</b></p>
<p>Art. 48 (Modificazioni ed integrazioni all'<b>articolo 5</b>)</p>		
	<p><b>Art. 5</b> <i>Sportello unico per l'edilizia.</i></p>	
	<p><i>1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge.</i></p>	
<p>1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “di cui all'articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 7, commi 2 e 3”.</p>	<p>2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:  a) alla ricezione delle <u>denunce di inizio attività</u>, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni <del>di cui all'articolo 7, comma 2 di cui all'articolo 7, commi 2 e 3</del>, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla</p>	<p>La parola “<b>denuncia</b>” o l'espressione “<b>denuncia d'inizio attività</b>” qualche volta è lasciata impropriamente nel testo della l.r. 1/2004; si segnala la necessità di una maggiore omogeneità rispetto alle modifiche introdotte con il ddl in esame.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D. L.gs. n. 490/199.</i></p> <p><i>b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;</i></p> <p><i>c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;</i></p> <p><i>d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;</i></p> <p><i>e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.</i></p>	
<p>2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “17, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “6, comma 7 bis”.</p>	<p>3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:</p> <p>a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo <del>17, comma 1</del> 6, <b>comma 7 bis</b>;</p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<p>b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.</p>	
<p>3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “il permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di cui al comma 10 bis”.</p>	<p>4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente il <del>permesso di costruire</del> <b>i documenti di cui al comma 10 bis</b>, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.</p>	
	<p>5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,14-ter,14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:</p> <p>a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;</p> <p>b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della <a href="#">legge 24 dicembre 1976, n. 898</a>;</p> <p>c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del <a href="#">decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374</a>;</p> <p>d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del <a href="#">D.Lgs. n. 490/1999</a>, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni</p>	<p><b>Art. 48, comma 4, lettera e) : viene eliminato il</b></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>4. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è abrogata.</p>	<p>culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del <a href="#">D.Lgs. n. 490/1999</a>;</p> <p><del>e) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;</del></p> <p>f) gli assenti in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;</p> <p>g) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della <a href="#">legge 6 dicembre 1991, n. 394</a>, nonché le autorizzazioni di cui alla <a href="#">legge regionale 3 marzo 1995, n. 9</a>, in tema di aree naturali protette.</p>	<p>parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici.</p>
<p>5. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“5 bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Sopsintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di</i></p>	<p><i>5 bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Sopsintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.</i></p>	<p><b>Art. 48, comma 5, “SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE”:</b> poiché lo sportello unico in questione è già nominato, in precedenza, nel corpo dell’art. 5 della l.r. 1/2004, sarebbe opportuno declinare la definizione la prima volta che viene utilizzata ed adeguare il resto del testo.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.”.</i></p>		
	<p>6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447</a>.</p>	
	<p>7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.</p>	
	<p>8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del <a href="#">D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a>.</p>	
	<p>9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.</p>	
	<p>10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>6. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:</p>		
<p><i>10 bis. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti. Detta disposizione non si applica agli atti che devono essere acquisiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).</i></p>	<p><i>10 bis. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti. Detta disposizione non si applica agli atti che devono essere acquisiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).</i></p>	
<p><i>10 ter. All'istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e</i></p>	<p><i>10 ter. <u>All'istanza</u> di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine.</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<i>non oltre lo stesso termine.”.</i>		
<b>Art. 49</b> (Modificazioni ed integrazione all' <b>articolo 6</b> )		
	<b>Art. 6</b> <i>Titoli abilitativi.</i>	
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.	1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la <del>denuncia</del> <b>segnalazione certificata</b> di inizio attività.	
	2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all'articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione.	
	3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.	
	4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.	
	5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazione dei diritti dei terzi.</i></p>	
	<p><i>6. I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 sono sostituiti da quelli previsti agli articoli successivi della presente legge a seconda del titolo abilitativo necessario per l'intervento.</i></p>	
<p>2. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dal seguente: “17”.</p>	<p><i>7.La decorrenza dei termini per la formazione dei titoli abilitativi di cui agli articoli <del>18</del> 17 e 21, è sospesa nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda o della <u>denuncia</u> con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.</i></p>	
<p>3. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:</p>		
<p><i>“7 bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.</i></p>	<p><i>7 bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che <u>non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli</u>, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.</i></p>	<p>v. <i>infra</i> in corrispondenza del comma 7 decies.</p>
<p>7 ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui</p>	<p><i>7 ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22 bis relativa agli</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>all’articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all’articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).</i></p>	<p><i>scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all’articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).</i></p>	
<p><i>7 quater. I progetti degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui al Capo V del d.p.r. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente all’istanza di titolo abilitativo o prima dell’inizio dei lavori.</i></p>	<p><i>7 quater. I progetti degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui al Capo V del d.p.r. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente <u>all’istanza</u> di titolo abilitativo o prima dell’inizio dei lavori.</i></p>	
<p><i>7 quinquies. All’istanza di titolo abilitativo è allegata l’eventuale documentazione relativa all’asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d’uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.</i></p>	<p><i>7 quinquies. <u>All’istanza</u> di titolo abilitativo è allegata l’eventuale documentazione relativa all’asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d’uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, <u>ove previsto</u>, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.</i></p>	<p><b>Art. 49, comma 3 (art. 6, comma 7 quinquies):</b> la posizione dell’espressione “ove previsto” potrebbe risultare bivalente. Potrebbe essere utilizzata un’espressione diversa, ad es: “Fino alla presentazione di tali documenti ed alla registrazione e trascrizione, ove previste,....”.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>7 sexies. Gli adempimenti in materia di autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), sono presentati al comune contestualmente <u>all'istanza</u> di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori. Gli stessi adempimenti possono essere svolti anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa l.r. 5/2010.</i></p>	<p><i>7 sexies. Gli adempimenti in materia di autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), sono presentati al comune contestualmente <u>all'istanza</u> di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori. Gli stessi adempimenti possono essere svolti anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa l.r. 5/2010.</i></p>	
<p><i>7 septies. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39, anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.</i></p>	<p><i>7 septies. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39, <u>anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.</u></i></p>	<p><b>Art. 49, comma 3 (art. 6, comma 7 septies della l.r. 1/2004):</b> sembra opportuno chiarire l'espressione “<i>anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza</i>”, in quanto, dalla lettura del citato art. 39, sembrerebbe che la vigilanza in questione sia in capo solo all'amministrazione comunale. Pertanto, si suggerisce di individuare gli altri enti preposti a detta vigilanza, eventualmente richiamando la relativa normativa, anche per rendere più evidenti le ragioni dell'eventuale ricorso alla conferenza di servizi.</p>
<p><i>7 octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di</i></p>	<p><i>7 octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.</i></p>	<p><i>riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.</i></p>	
<p><i>7 nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.</i></p>	<p><i>7 nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.</i></p>	
<p><i>7 decies. Le istanze di titoli abilitativi edilizi di cui agli articoli 17 e 21, relative ad interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la modifica di insediamenti produttivi, con esclusione dell'artigianato di servizio, nonché per insediamenti turistico – produttivi, per servizi, per attività zootecniche e di trasformazioni di prodotti agricoli sono corredate da una dichiarazione sugli impatti ambientali contenente le informazioni richieste da apposita documentazione predisposta dalla Giunta regionale. La dichiarazione è trasmessa dall'interessato, anche in via telematica, all'ARPA per quanto previsto dalla normativa di settore, allegando all'istanza di titolo abilitativo la dichiarazione e la relativa ricevuta di</i></p>	<p><i>7 decies. Le <u>istanze</u> di titoli abilitativi edilizi di cui agli articoli 17 e 21, relative ad interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la modifica di insediamenti produttivi, <u>con esclusione dell'artigianato di servizio, nonché per insediamenti turistico – produttivi, per servizi, per attività zootecniche e di trasformazioni di prodotti agricoli</u> sono corredate da una dichiarazione sugli impatti ambientali contenente le informazioni richieste da apposita documentazione predisposta dalla Giunta regionale. La dichiarazione è trasmessa dall'interessato, anche in via telematica, all'ARPA per quanto previsto dalla normativa di settore, allegando <u>all'istanza</u> di titolo abilitativo la dichiarazione e la relativa ricevuta di trasmissione all'ARPA.”.</i></p>	<p><b>Art. 49, comma 7 decies:</b> si segnala che, ai fini di una maggiore chiarezza, potrebbe essere utile, ove possibile, richiamare la disciplina di settore relativa alle ipotesi escluse dalla disciplina prevista all'<b>art. 49, comma 3</b> (attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli) e all'<b>art. 49, comma 7 decies</b> (con esclusione dell'artigianato di servizio, nonché per insediamenti turistico – produttivi, per servizi, per attività zootecniche e di trasformazioni di prodotti agricoli).</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<b>Osservazioni</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<i>trasmissione all'ARPA. ”.</i>		
<b>Art. 50</b> (Sostituzione dell' <b>articolo 7</b> )		
1. L'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:		
<b>“Art. 7</b> <b>(Attività edilizia senza titolo abilitativo)</b>	<b>Art. 7</b> Attività edilizia senza titolo abilitativo.	
<b>1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, sono eseguiti senza titolo abilitativo i seguenti interventi:</b>	<del>1. I seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:-</del>	<b>Art. 50, comma 1 (alinea del comma 1 dell'art. 7, come sostituito dal ddl in esame):</b> l'espressione “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali” non risulta chiara. Se l'intenzione fosse quella di salvaguardare le prescrizioni presenti negli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche recate dal ddl in esame, sarebbe più corretto porre tale disposizione in un'apposita norma di prima applicazione, se, invece, gli strumenti urbanistici comunali, cui si intende far riferimento, fossero anche quelli futuri, si potrebbe pensare che si stia introducendo la possibilità di discipline differenziate, comune per comune, rispetto alle <u>tipologie</u> soggette ad edilizia “libera” e, conseguentemente, rispetto ai tipi di intervento sottoposti a titolo abilitativo.
<b>a) la manutenzione ordinaria;</b>	<del>a) manutenzione ordinaria;-</del>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;</i></p>	<p><del>b) eliminazione di barriere architettoniche che non interessi gli immobili compresi negli elenchi di cui al titolo primo del D.Lgs .n. 490/1999, nonché gli immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici, e che non riguardi elementi strutturali né comporti la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;</del></p>	
<p><i>c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;</i></p>	<p><del>e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca e utilizzo di acque;</del></p>	
<p><i><u>d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione);</u></i></p>	<p><del>d) opere pertinenziali degli edifici, relative ai manufatti per impianti tecnologici e di arredo, non qualificate come interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6), purché disciplinate dai regolamenti edilizi comunali;</del></p>	<p><b>Art. 50 (art. 7 comma 1 lettera d):</b> si segnala che la lettera b) del comma 2 dell'art. 21 citato nella norma in esame, parla di opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L. R. n. 1/2004, <b>ma sottoposte a denuncia di inizio attività.</b></p> <p>(cfr. Art. 21 Opere Pertinenziali – Op.</p> <p>1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:</p> <p>a) dalla oggettiva strumentalità;</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p>b) dalla limitata dimensione;</p> <p>c) dalla univoca destinazione d'uso;</p> <p>d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;</p> <p>e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.</p> <p><b><u>2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:</u></b></p> <p>a) opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;</p> <p>2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;</p> <p>3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p>realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;</p> <p>4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;</p> <p>5) opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.r. n. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa L. R. n. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;</p> <p>6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;</p> <p>7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla Delib. G.R. 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00;</p> <p>8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p>9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) della L.R. n. 11/2005;</p> <p>10) l'installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;</p> <p>11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;</p> <p>12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;</p> <p><b><u>b) opere pertinenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attività:</u></b></p> <p>1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiori a metri quadrati tremila come previsto all'articolo 13, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2004;</p> <p>2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004;</p> <p>3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all'articolo ), comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p>4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;</p> <p>5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;</p> <p>6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;</p> <p>7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;</p> <p>8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;</p> <p>9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 del D. Lgs. 387/2003 e d.m. 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali;</p> <p>c) opere pertinenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:</p> <p>1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p><i>non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agriturismo, sportive, ricreative e servizi;</i></p> <p><i>2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;</i></p> <p><i>3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l. 122 1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;</i></p> <p><i>4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);</i></p> <p><i>5) i muri di sostegno;</i></p> <p><i>6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;</i></p> <p><i>7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;</i></p> <p><i>8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agriturismo o</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
		<p><i>servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);</i></p> <p><i>9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.</i></p> <p><b>Sarebbe, quindi, auspicabile un maggior coordinamento con il regolamento regionale 8/2009, ad es. chiarendo – espressamente - nella legge, che le opere di cui alla richiamata lettera b) del comma 2, devono intendersi come non sottoposte alla denuncia di inizio di attività.</b></p>
<p><i>e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);</i></p>	<p><i>e) opere all'interno delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);</i></p>	
<p><i>f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;</i></p>	<p><i>f) interventi di cui all'articolo 33, comma 6.</i></p>	
<p><i>g) le pratiche agro silvo-pastorali, da parte</i></p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>dell'impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, piccole cisterne, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;</i></p>		
<p><i>h) le serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui alla apposita deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo al ml. 4,00.</i></p>		<p><b>Art. 50, (art. 7, comma 1, lettera h):</b> più comunemente viene utilizzato, anziché il termine “apposita”, il termine “specifica”.</p>
<p><i>2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa la comunicazione di cui al comma 3, al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:</i></p>	<p><del>2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera f) sono soggetti a comunicazione al comune da parte dell'interessato, unitamente a una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, nonché il rispetto delle norme in materia di standard urbanistici.</del></p>	<p><b>Art. 50, comma 2:</b> l'espressione “<i>i seguenti ulteriori interventi</i>” non sembra corretta. Si suggerisce di iniziare la frase direttamente con il verbo “Sono”, evitando così di legare, anche sotto un profilo di struttura normativa, il comma 2, con il comma 1. L'espressione “<i>di cui al comma 3</i>” non sembra del tutto corretta in relazione al contenuto del comma 3. Al comma 2, anziché “<i>previa la comunicazione di cui</i>”, sembrerebbe più corretto, pertanto, utilizzare l'espressione: “<i>previa comunicazione, secondo le modalità di cui</i>”.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e);</i></p>		
<p><i>b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro;</i></p>		
<p><i>c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque;</i></p>		<p><b>Art. 50 (art. 7 comma 2, lettera c):</b> si segnala che l'art. 6 del D.P.R. 380/2001, come sostituito dell'art. 5 del d.l. 40/2010, parla di “intercapedini iteramente interrate e non accessibili”, “vasche di raccolta delle acque” e di “locali tombati.” Si deve registrare che l'espressione “locali tombati” non sembra chiara. Anche alla luce dei problemi ermeneutici sorti con riguardo all'omologa espressione utilizzata dalla normativa nazionale, potrebbe essere utile esplicitare che cosa s'intende.</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<i>d) gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6.</i>		
<i>3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:</i>		
<i>a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;</i>		
<i>b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge;</i>		
<i>c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, con la esclusione delle opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;</i>		
<i>d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico – sanitarie sul</i>		<b>Art. 50 (art. 7 comma 3, lettera d),“nonché per gli aspetti di...”:</b> l'espressione potrebbe risultare poco fluida.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 22 bis.</i></p>		
<p><i>4. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.</i></p>	<p><del>3. Debbono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta comunque denominati e in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.490/1999, nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari.</del></p>	<p><b>Art. 50 (art. 7 comma 4) :</b> l'art. 45 richiamato nel comma in esame parla di “atti” di indirizzo al plurale.</p>
<p><i>5. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti. ”.</i></p>	<p><del>4. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.</del></p>	<p><b>Art. 50 (art. 7 comma 5), “a terzi”:</b> verificare se non sia possibile specificare meglio tale espressione.</p>
<p>Art. 51</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>(Modificazione e integrazione all’articolo 7 bis)</p>		
<p>1. Il comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“1. In attuazione del vigente Piano energetico regionale, gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, al servizio degli edifici e dimensionati in base alle necessità energetiche degli stessi da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, comma 1.”</i></p> <p>2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-bis</i> <i>Prima attuazione del Piano energetico regionale.</i></p> <p><i>1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M.2 aprile 1968, [n. 1444], sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’art.7. In attuazione del vigente Piano energetico regionale, gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, al servizio degli edifici e dimensionati in base alle necessità energetiche degli stessi da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, comma 1.</i></p> <p><i>1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici</i></p>	<p><b>Art. 7-bis Prima attuazione del Piano energetico regionale:</b> La rubrica dell’art. 7 bis della l.r. 1/2004 non sembra più coerente con il testo dell’articolo, in considerazione delle modifiche apportate con il ddl in esame.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici commisurati alle effettive esigenze energetiche degli edifici medesimi e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.”.</i></p>	<p><i>residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici commisurati alle effettive esigenze energetiche degli edifici medesimi e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.</i></p> <p><i>2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.</i></p>	
<p>Art. 52 (Modificazioni all’<b>articolo 8</b>)</p>		

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<p>1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:</p> <p><i>“c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p><i>Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.</i></p> <p><i>1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 non trovano applicazione per:</i></p> <p><i>a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.n.267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;</i></p> <p><i>b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;</i></p> <p><del><i>c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre</i></del></p>	<p><b>Art. 52, comma 1, lettera c) “o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura”:</b> si segnala che, mentre nella lettera c) in esame la delibera dell'organo comunale competente sembra essere considerata strumento alternativo rispetto al provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

*(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);”.*

*2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);*

*d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;*

*e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;*

*e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.*

*2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.*

2. Il comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

*“2 bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti*

*~~2-bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 18 della L.R. n. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione~~*

responsabile della competente struttura, nella lettera d) del medesimo comma 1, dell'art. 8 della l.r. 1/2004 la conformità si aggiunge alla decisione di realizzare l'opera. Si evidenzia, altresì, che, al comma 2 bis, all'accertamento di conformità è fatta, comunque, seguire una ratifica comunale.

**Art. 52, comma 2:** il secondo periodo del comma 2 bis andrebbe integrato, in quanto non tenendo conto delle modifiche apportate all'art. 14 - quater, comma 3 (relativo agli effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi) dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dal D.L. 70/2011, non sembra rispettosa della procedura

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.”.

Art. 53  
(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 il numero: “,18” è soppresso.

Art. 54

~~della conferenza stessa.~~ Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.

**Art. 9**

Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza.

1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 17, ~~18~~ e 21, nonché dell'avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8.

individuata a livello statale per il caso in cui vengano in considerazione amministrazioni preposte alla tutela di interessi c.d. “qualificati”.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>(Sostituzione dell'articolo 13)</p> <p>1. L'articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Art. 13</b> <b>(Interventi subordinati a permesso di costruire)</b></p> <p><b>1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di:</b></p> <p><b>a) nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, qualora riguardino una superficie utile coperta <u>superiore a metri quadrati cinquecento</u> o comunque, indipendentemente dalla dimensione della SUC, siano ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><del><b>Art. 13</b></del> <del><i>Interventi subordinati a permesso di costruire.</i></del></p> <p><del><i>1. I seguenti interventi costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, sono subordinati a permesso di costruire:-</i></del></p> <p><del><i>a) nuova costruzione;-</i></del></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>urbanistica comunale);</i></p> <p><i>b) ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) compresa negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;</i></p> <p><i>c) ristrutturazione edilizia diversa da quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera d) che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime, qualora riguardi una superficie utile coperta superiore a metri quadrati mille o comunque, indipendentemente dalla dimensione della SUC, siano ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;</i></p> <p><i>d) interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all’articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005, con le modalità ivi previste.”.</i></p>	<p><del>b) ristrutturazione urbanistica;</del></p> <p><del>c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime;</del></p> <p><del>d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;</del></p> <p><del>e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;</del></p> <p><del>f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di superficie superiore a tremila metri quadrati, solamente nel caso in cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento edilizio comunale o dallo strumento urbanistico.</del></p>	
<p>Art. 55</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>(Modificazione all’<b>articolo 15</b>)</p> <p><b>1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2004 è abrogato.</b></p>	<p><b>Art. 15</b> <i>Competenza al rilascio del permesso di costruire.</i></p> <p><i>1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale o dello sportello unico per l’edilizia.</i></p> <p><del><i>2. In caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti all’articolo 17, si applica l’articolo 19.</i></del></p>	<p><b>Art. 15, comma 1:</b> sarebbe opportuno uniformare l’espressione “<i>sportello unico per l’edilizia</i>”, tenendo conto delle considerazioni già svolte <i>supra</i>.</p>
<p>Art. 56 (Modificazione all’<b>articolo 16</b>)</p> <p>1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2004, le parole: “<i>dal rilascio del titolo medesimo</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>dall’inizio dei lavori</i>”.</p>	<p><b>Art. 16</b> <i>Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.</i></p> <p><i>1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei lavori.</i></p> <p><i>2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i quattro anni dal <del>rilascio del titolo medesimo</del> <b>dall’inizio dei lavori</b>. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato al massimo per due anni, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso il termine previsto per il completamento dell’opera, il permesso decade di diritto</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Integrazione della l.r. 1/2004)</p> <p>1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Art. 16 bis</b></p>	<p><i>per la parte non eseguita.</i></p> <p><i>3. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo, comma 8 del D. Lgs. n. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune da parte del titolare del permesso.</i></p> <p><i>4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante <u>denuncia</u> di inizio attività, ai sensi dell'articolo 20. Il nuovo titolo abilitativo comporta, ove necessario e qualora l'intervento non sia strutturalmente ultimato, l'aggiornamento e/o l'integrazione del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.</i></p> <p><i>5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cui al comma 1.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>(Istruttoria preliminare)</i></p> <p><i>1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l'istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché per acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta. La richiesta può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.</i></p> <p><i>2. Le modalità e i tempi per l'istruttoria preliminare sono regolamentati dal comune e comunque l'istruttoria avviene entro il termine di trenta giorni dalla richiesta anche con l'eventuale rilascio della certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta.”</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 58</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>(Sostituzione dell'articolo 17)</p> <p>1. L'articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <i>(Procedimento per il permesso di costruire)</i></p> <p><b>“1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, effettuati gli eventuali adempimenti di cui all'articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4,</b></p>	<p style="text-align: center;"><del><b>Art. 17</b></del> <del><i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.</i></del></p> <p><del><i>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico per l'edilizia corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da un'autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale.</i></del></p>	<p><b>Art. 58, comma 1, primo periodo:</b> potrebbe essere opportuno inserire una formula del tipo: “fatta salva la facoltà di cui all'art. 16 bis”.</p> <p><b>Art. 58, comma 1, secondo periodo, Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420:</b> sarebbe opportuno utile richiamare, più che gli estremi della deliberazione in questione, il contenuto della stessa, per evitare che successive vicende giuridiche che interessino tale fonte normativa possano provocare difetti di raccordo normativo. Si suggerisce di utilizzare</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420. La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o <u>previste</u> dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.</i></p> <p><i>2. La domanda è <u>corredata</u> dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è <u>allegata</u>, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli eventuali <u>assensi</u> di cui all'articolo 5, comma 5 e <u>copia della ricevuta della richiesta di parere all'Autorità idraulica competente per quanto previsto all'articolo 22 ter.</u></i></p>		<p>una formula del tipo: “deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'art. art 45, c. 12, lett. b) L.R. n. 1/2004 .</p> <p><b>Art. 58, comma 1, terzo periodo:</b> il termine “previste” non sembra rendere fluido il periodo.</p> <p><b>Art. 58, comma 2, “La domanda è corredata.....e ad essa è allegata... degli atti di assenso di cui all'art. 5, comma 5..... copia della ricevuta della richiesta di cui all'art. 22 ter.. ”:</b> è auspicabile un maggior coordinamento con le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della l.r. 1/2004, in base alle quali è lo sportello unico che cura le incombenze ai fini</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

**3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del d.lgs. 152/2006, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, con apposito atto l'irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente**

~~2. Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 2, o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.~~

dell'acquisizione degli atti di assenso e gli eventuali pareri, laddove non siano già stati allegati.

**Art. 57, comma 3:**

L'espressione “*ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale*” potrebbe risultare generica.

**Comma 3:** si fa presente che il d.l. 70/2011 (art.5) prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento curi l'istruttoria, acquisisca, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto . Prevede, altresì, che il termine per l'istruttoria, possa essere interrotto una sola volta, dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso, il

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

*all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.*

*4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.*

*5. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello*

~~*3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.*~~

~~*4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non*~~

termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Si ricorda anche che l'art. 20 del D.P.R. 380/2001, nel testo modificato dal d.l. 70/2011 conv. dalla l. 106/2011 prevede: “ *12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.* ”

Si segnala che la l. 106/2011, di conversione del d.l. 70/2011, aggiunge all'art. 5 del DPR 380/2001, dopo il comma 4, un comma 4bis, nel quale, tra l'altro, si prevede che lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>Sportello unico SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente ovvero non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge.</i></p> <p><i>6. Il responsabile del procedimento acquisisce il parere di cui all'articolo 4, comma 6 in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione della d.g.r. 420/2007.</i></p> <p><i>7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 6, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si</i></p>	<p><del>siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, egli formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</del></p> <p><del>5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l'interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del</del></p>	<p><b>Comma 6:</b> si tratta del parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. L'espressione “in attuazione” non sembra propria. Potrebbe essere utilizzata la formula “sulla base delle norme contenute nella deliberazione della Giunta regionale...”. Per quanto concerne l'indicazione, nel testo del comma in esame, degli estremi della deliberazione di Giunta v. <i>supra</i>.</p> <p><b>Comma 7:</b> L'espressione “non ottemperi” non</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni. Qualora l'interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5, comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.</i></p> <p><b><u>8. Il provvedimento finale, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico SUAPE entro sessanta giorni dalla</u></b></p>	<p><del>termine di cui al comma 4.</del></p> <p><del>6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</del></p> <p><del>7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti da normative regionali e dal regolamento edilizio, acquisisce il parere della commissione comunale di cui all'art. 4 in merito al progetto presentato.</del></p> <p><del>8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico, entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento, di cui ai commi 4 e 6, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5.</del></p>	<p>sembra calibrata, visto che sembrerebbe doversi trattare di onere. Potrebbe essere preferibile l'espressione: “non provveda all'integrazione”.</p> <p><b>Comma 8:</b> non è chiaro l'utilizzo del termine “stesso” con riferimento al comma 5. Si suggerisce di chiarire qual è il comma e di eliminare la virgola dopo il numero.</p> <p>“<b>Il responsabile..... formula...</b>”: sembrerebbe</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

*presentazione della domanda, salvo quanto disposto al comma 7, sulla base dell'istruttoria di cui allo stesso comma 5, e sulla base dell'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, commi 5 e 5 bis. Il responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.*

*9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo Sportello unico SUAPE provvede a comunicarlo direttamente all'interessato, previa applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.*

~~9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico provvede a comunicarlo direttamente all'interessato. Diversamente, lo sportello unico ne dà comunicazione all'interessato, prima del rilascio del titolo abilitativo, con la richiesta dei conseguenti adempimenti a carico dello stesso, anche in materia di contributo di costruzione, invitandolo ad ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'inutile decorso del predetto termine, senza che l'interessato abbia presentato la documentazione richiesta, si intende quale rinuncia al rilascio del permesso di costruire e in tal caso il fascicolo relativo è automaticamente archiviato e ne è data comunicazione all'interessato. Dell'avvenuto rilascio entro quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti dallo sportello unico, è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo~~

che in termini locigo- temporali, si torni indietro. Si suggerisce di posporre il primo periodo, in modo tale che si tratti prima della proposta di provvedimento e poi del provvedimento finale.

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<p><i>10. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.</i></p> <p><i>11. Decorso il termine di cui al comma 8 per l'adozione del provvedimento finale e decorsi i termini per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2.</i></p>	<p><del>pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla pubblicazione all'albo pretorio, esso decade, fermo restando quanto già versato in materia di contributo di costruzione.</del></p> <p><del>10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del cinquanta per cento per i comuni con più di centomila abitanti.</del></p> <p><del>11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.</del></p>	<p><b>Comma 11:</b> si suggerisce di aggiungere dopo la parola decorso l'avverbio “inutilmente”. Si mette in evidenza, altresì, che il d.l. 70/2011 esplicita riguardo al provvedimento negativo nel modo seguente “<b>motivato</b> diniego”. Nel d.l. 70/2011, come convertito con l. 106/2011, viene utilizzata una clausola di esclusione, per cui si intende formato il silenzio-assenso, <b>fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,...</b>” . .</p> <p>Si osserva, inoltre, che nel ddl in esame, non viene normata, in modo esplicito, l'ipotesi del provvedimento positivo: nelle disposizioni statali appena menzionate, si dice che dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>12. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l’inizio dei lavori è condizionato all’avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all’articolo 6, commi 7 quater, 7 quinquies e 7sexies.</i></p> <p><i>13. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 11, l’esistenza del titolo è provata dalla copia <u>dell’istanza</u> e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.</i></p> <p><i>14. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.</i></p> <p><i>15. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dal rilascio o dal silenzio assenso, esso decade.”.</i></p>		<p>pubblico mediante affissione all'albo pretorio.</p> <p>Comma 14: <b>non viene chiarito quali estremi debbano essere indicati nel caso di silenzio assenso.</b></p> <p>Comma 15: non è chiaro che cosa debba essere ritirato nel caso di silenzio assenso.</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

		<p><b>Il d.l 70/2011, come conv. Con legge n. 106/2011, accanto al silenzio assenso, prevede espressamente anche l'ipotesi di silenzio rifiuto; si mette in evidenza che il ddl in esame non prevede un'anologa disposizione. (Si tratta delle ipotesi in cui l'immobile oggetto d'intervento sia sottoposto ad un vincolo, non vi sia esito o atto non favorevole e sia decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo. In tali casi, appunto, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (Abrogazione dell'<b>articolo 18</b>)</p> <p>1. L'articolo 18 della l.r. 1/2004 è abrogato.</p>		
	<p style="text-align: center;"><del><b>Art. 18</b></del> <del><i>Procedimento edilizio abbreviato.</i></del></p> <p><del><i>1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D.M. n. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia</i></del></p>	<p>L'articolo 18 della l.r. 1/2004, che verrebbe abrogato dal ddl in esame, viene tuttavia richiamato in altri articoli della l.r.1/2004, (ad es. all'art. 23 comma 4); pertanto, si segnala una mancanza di coordinamento testuale.</p>

**ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”**

Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1

**Osservazioni**

~~vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.~~

~~2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.~~

~~3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato.~~

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><del>4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:-</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a) la completezza della documentazione;-</del></li> <li><del>b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento;-</del></li> <li><del>c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo;-</del></li> <li><del>d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.-</del></li> </ul> <p><del>5. Decorso trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.-</del></p> <p><del>6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.-</del></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

~~7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.~~

~~8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997.~~

~~9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.~~

**Art. 60  
(Abrogazione dell'articolo 19)**

1. L'articolo 19 della l.r. 1/2004 è abrogato.

~~**Art. 19**  
Riesame e intervento sostitutivo.~~

~~1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 17, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego~~

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

~~raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al dirigente, o al responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento, di pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorsi inutilmente i quali si intende confermato il silenzio rifiuto già formatosi. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire e sulla richiesta di riesame.~~

~~2. Decorso inutilmente anche il termine per il riesame di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo alla provincia, la quale acquisisce, entro venti giorni, le necessarie informazioni presso il comune, informandone il presidente del Consiglio delle Autonomie locali e, nei successivi quindici giorni, nomina, qualora permanga l'inerzia, un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio diniego.~~

~~3. La determinazione del contributo di costruzione è effettuata dal comune su richiesta del commissario ad acta.~~

~~4. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.~~

Art. 61  
(Modificazione alla l.r. 1/2004)

1. La rubrica del Capo IV del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

TITOLO II  
Titoli abilitativi

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

“Segnalazione certificata di inizio attività”.

Art. 62  
(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 20  
(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)**

**1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:**

**a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all'articolo 21, comma 1;**

~~Capo IV - Denuncia di inizio attività  
Segnalazione certificata di inizio attività~~

~~**Art. 20**  
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.~~

~~1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:~~

~~a) gli interventi di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani;~~

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali <u>prescrizioni</u> contenute nel permesso di costruire, <u>comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;</u></i></p> <p><i>c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) del r.r. 9/2008.</i></p>	<p><del><i>b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;</i></del></p> <p><del><i>e) l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;</i></del></p> <p><del><i>d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);</i></del></p> <p><del><i>e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano nuove volumetrie urbanistiche;</i></del></p> <p><del><i>f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici</i></del></p>	<p><b>Art. 62: “prescrizioni contenute”:</b> verificare se non sia possibile esplicitare meglio il tipo di <b>prescrizioni</b> cui si fa riferimento nel comma 1, lettera b) dell'art. 20, come sostituito dal pdl in esame..</p> <p><b>Comunque non riconducibili,</b> verificare se non sia preferibile utilizzare la formula “che comunque non rientrano”.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><b>2. Le opere sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del Titolo III.</b></p> <p><b>3. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici,</b></p>	<p><del>che comportano la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria.</del></p> <p><del>2. A scelta dell'interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche di cui al comma 6.</del></p> <p><del>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardano immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del D. Lgs. n. 490/1999 e dell'articolo 39 della L.R. n. 31/1997.</del></p> <p><del>4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del titolo terzo.</del></p> <p><del>5. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei</del></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

*generalmente e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.”*

Art. 63  
(Sostituzione dell’articolo 21)

1. L’articolo 21 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 21**  
**(Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)**

**1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali necessari per l'istanza, nonché**

~~regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.~~

~~6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche, volumetriche e tipologiche, nonché l'altezza massima, le destinazioni d'uso degli edifici e il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto.~~

~~**Art. 21**~~  
~~Disciplina della denuncia di inizio attività.~~

~~1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle~~

Per l'utilizzo del termine “istanza” v. le considerazioni già svolte *supra*.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa <u>è allegata</u>, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi <u>eventualmente necessari di cui all’articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere all’Autorità idraulica competente per quanto previsto all’articolo 22 ter</u>. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della d.g.r. 420/2007.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali,</i></p>	<p><del>disposizioni in materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione oppure dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative. Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.</del></p>	<p>Per il riferimento alla delibera di Giunta 420/2007, v. le considerazioni già svolte <i>supra</i>.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, o dal parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.</i></p> <p><i>3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara <u>l'irricevibilità.</u></i></p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

*4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990, nonché la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e in tale caso la segnalazione è priva di effetti.*

*5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 7 quater, ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.*

*6. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è*

~~2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di~~

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura dell'interessato. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico SUAPE la data di ultimazione dei lavori.</i></p> <p><i>7. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell'ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la</i></p>	<p><del>effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività.</del></p>	

*ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*

Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1

*Osservazioni*

*segnalazione è priva di effetti.*

**8. Qualora per l’intervento sia obbligatorio acquisire l’assenso o l’autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e dell’articolo 22, il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 e il termine per l’inizio dei lavori decorre dalla data di efficacia delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali.**

**9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta allo Sportello unico SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo Sportello unico SUAPE può convocare, ai fini**

~~3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale o sia necessario acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell’ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva di effetti.~~

~~4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia, spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per l’edilizia può convocare, anche su richiesta dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della L. n. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della conferenza. In caso di esito non favorevole degli~~

**Comma 9:** si suggerisce di riformulare il testo dividendone il contenuto in più commi, al fine di rendere più fluido il discorso.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, della l 241/1990. In tali casi il termine per l’inizio dei lavori decorre dal rilascio dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della conferenza. <u>La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all’art. 5, comma 5 bis o su richiesta dell’interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione.</u></i></p> <p><i><u>10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento effettua l’immediata comunicazione all’interessato che la segnalazione è priva di effetti.</u></i></p> <p><i>11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo Sportello unico SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.</i></p>	<p><del>assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti.</del></p> <p><del>5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.</del></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

**12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l'assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, adotta e comunica all'interessato, tramite lo Sportello unico SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione della d.g.r. 420/2007. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con il provvedimento**

~~6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l'ordine di non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.~~

**Comma 12:** per quanto concerne la previsione dell'applicazione dell'art. 10 bis (“Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”) della l.241/1990, si osserva che, in questo caso, trattandosi di SCIA, potrebbe apparire più prudente utilizzare l'espressione “in quanto compatibile” o altra analoga.

“*Con il provvedimento di diniego si provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato*”. Sarebbe opportuno modificare

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

di diniego si provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

~~7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:-~~

- ~~a) la completezza della documentazione;-~~
- ~~b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento rispetto a quelli ammissibili a denuncia di inizio attività;-~~
- ~~c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l'avvenuto versamento del relativo importo;-~~
- ~~d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.-~~

~~8. Fatta eccezione del caso previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività. Contestualmente è presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.-~~

l'espressione: ad es. con una del tipo: “Se l'attività di controllo sulla SCIA non dia esito favorevole”, o altra analoga.

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

*13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12, il comune può disporre la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990.*

*14. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori*

*~~9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.~~*

**Comma 14:** il comma in questione potrebbe essere meglio coordinato con il contenuto del comma 6 che prevede un termine massimo di efficacia di 4 anni.

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6.

**15. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.**

**16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.**

Art. 64  
(Modificazione alla l.r. 1/2004)

1. La rubrica del Capo V del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente

~~10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.~~

~~11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera, relativamente agli interventi di cui all'articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 40, i pareri della commissione comunale di cui all'articolo 4 e l'autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 22.~~

*TITOLO II  
Titoli abilitativi*

**Comma 15:** si suggerisce di chiarire che cosa si intende per estremi.

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

“Autorizzazioni e provvedimenti per l’attività edilizia”.

Art. 65  
(Sostituzione dell’ **articolo 22**)

1. L’articolo 22 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 22  
(Autorizzazione paesaggistica)**

**1. Le funzioni concernenti l’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, sono adottate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure previste dall’articolo 146 dello stesso d.lgs. 42/2004 e dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo 4.**

~~Capo V – Autorizzazioni e provvedimenti in materia ambientale – Autorizzazioni e provvedimenti per l’attività edilizia~~

~~**Art.22**~~

~~Autorizzazione e provvedimenti comunali.~~

~~1. Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al titolo secondo del D.Lgs. n. 490/1999, subdelegate ai comuni con l’articolo 39, comma 1 della L.R. n. 31/1997, sono adottati dal comune dopo specifica istruttoria ambientale anche ai sensi della L. R. n. 27/2000 e previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all’articolo 4.~~

~~2. Qualora i provvedimenti del comune siano difformi dal parere della commissione, previsto al comma 1, vanno esplicitamente motivati rispetto a tale difformità. Il comune, ai fini dell’adozione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al presente articolo, verifica la compatibilità degli interventi proposti e accerta:~~

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><b>2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è allegata all'istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.</b></p> <p><b>3. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.</b></p> <p><b>4. L'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio ovvero per le opere di cui all'articolo 7 avviene successivamente all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.</b></p>	<p><del>a) la congruità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;</del></p> <p><del>b) la conformità alle norme contenute nello strumento urbanistico generale e, ove presente, in quello attuativo, nonché alle prescrizioni contenute nella normativa paesistica del PTCP.</del></p> <p><del>3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione e idonea documentazione fotografica, nella quale sono evidenziati le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento progettato.</del></p> <p><del>4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e seguono le procedure previste dall'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.</del></p> <p><del>5. Il comune dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e alla provincia, inviando anche la relativa documentazione.</del></p>	<p><b>Comma:4:</b> si suggerisce di riformulare il comma, in modo da renderlo più fluido.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><b>5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167, comma 5 del d.lgs. 42/2004, anche avvalendosi di organi tecnici statali regionali e provinciali.</b></p> <p><b>6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all'articolo 167, comma 6 del d.lgs. 42/2004.”.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b> <b>(Integrazione alla l.r. 1/2004)</b></p> <p>1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Art. 22 bis</b> <b>(Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)</b></p> <p><b>1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la</b></p>	<p><del>6. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 164 del D.Lgs. n. 490/1999, il comune può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.</del></p> <p><del>7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6, limitatamente alle funzioni delegate, sono introitati dai comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.</del></p> <p>8. L'inizio dei lavori previsto dal titolo abilitativo di cui al titolo secondo, avviene decorsi i termini di cui all'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

*compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.*

*Art. 22 ter  
(Adempimenti in materia di assetto idrogeologico)*

*1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto*

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>idrogeologico e dalle relative normative regionali, è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso in senso favorevole sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, allegata <u>all'istanza medesima.</u></i></p> <p><i>Art. 22 quater (Certificazione dell'impresa agricola)</i></p> <p><i>1. Il riconoscimento di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, per quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all'articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, ai fini della documentazione da allegare <u>all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, è certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38).</u>”.</i></p>		<p><b>Comma 1:</b> non è chiaro il riferimento all'art. 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, tenendo conto del fatto che, per effetto della modifica di cui all'art. 69 del ddl in oggetto, questa lettera prevederebbe che il contributo di costruzione non sia dovuto per una serie di interventi, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 c.c., se iscritta alla camera di commercio; non sarebbe più richiesta l'adeguata capacità di reddito.</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>Art. 67</b> (Integrazione all' <b>articolo 23</b> )		
	<b>Art.23.</b> <i>Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la <u>denuncia</u> di inizio attività.</i>	
	<i>1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 26, il permesso di costruire o la presentazione della <u>denuncia</u> di inizio attività, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25.</i>	
	<i>2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire, ovvero certificato dal progettista per quelli da realizzare ai sensi degli articoli 18 e 20.</i>	
	<i>3. Il contributo di costruzione, come quantificato o certificato al comma 2 su richiesta dell'interessato, può essere corrisposto in corso d'opera, con rateizzazione non gravata da interessi, secondo le modalità e le eventuali garanzie stabilite dal comune.</i>	
	<i>4. Il comune accerta l'esatta entità del contributo di costruzione certificato di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1. Qualora il comune accerti che il contributo è stato versato in misura ridotta rispetto a quella dovuta ne ordina la immediata integrazione con le maggiorazioni previste dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. Nel contempo è disposta una sanzione amministrativa a carico del progettista per errata</i>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>certificazione dell'importo del contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell'importo del contributo dovuto da parte del richiedente il permesso di costruire o del presentatore della <u>denuncia</u> di inizio attività.</i></p>	
	<p><i>5. Le province individuano con il PTCP gli ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi, per i quali stabiliscono le differenze massime dei valori del contributo di costruzione che i comuni hanno l'obbligo di applicare.</i></p>	
<p>1. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:  “5 bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l’attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.”.</p>	<p><i>5 bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l’attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.</i></p>	<p><b>5 bis:</b> Sarebbe opportuno chiarire, tenendo conto che in base alla legge n. 106/2011 di conversione del d.l.70/2011, per quanto concerne le opere a scomputo sembrerebbe essere richiesta la gara.</p>
<p>Art. 68 (Modificazioni all’articolo 24)</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>Art. 24</i> <i>Oneri di urbanizzazione.</i></p>	
<p>1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dalla locuzione: “17, comma 11”.</p>	<p><i>1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della <u>denuncia</u> di inizio attività o con le modalità previste all'articolo <del>18</del> <b>17, comma 11</b>. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, 109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate.</i></p>	
	<p><i>2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario.</i></p>	
	<p><i>3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) della superficie utile degli edifici;</i></li> <li><i>b) delle unità immobiliari;</i></li> </ul>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.</i></p>	
	<p><i>4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.</i></p>	
<p>2. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:  <i>“5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita del comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative.”.</i></p>	<p><del>5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce, anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative, per classi di comuni ed in relazione ai seguenti criteri:-</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a) ampiezza e andamento demografico del comune;-</del></li> <li><del>b) caratteristiche geografiche del comune;-</del></li> <li><del>c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici;-</del></li> <li><del>d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard fissati dalle normative regionali;-</del></li> <li><del>e) diversi ambiti del territorio comunale;-</del></li> <li><del>f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all'articolo 28.</del></li> </ul> <p><i>L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita del comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative.</i></p>	
	<p><i>6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p>	
<p>3. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:  <i>“7. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione stabilite con il regolamento regionale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e d bis).”.</i></p>	<p><del>7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade locali e urbane, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere, spazi per la raccolta dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale.</del> <b>Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione stabilite con il regolamento regionale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e d bis).</b></p>	<p><b>Comma 7:</b> Non vengono più definiti, con legge, quali sono le tipologie di intervento a cui si rapportano gli oneri di urbanizzazione: il compito di individuazione è rimesso alla sede regolamentare.</p>
<p>4. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 è abrogato.</p>	<p><del>8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni eimateriali, nonché quelli previsti dalla legge 1 agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.</del></p>	
	<p>9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l’effettiva applicazione, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER), e ne rende possibile la consultazione mediante strumenti informatici e telematici.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>Art. 69 (Modificazione ed integrazione all' <b>articolo 26</b>)</p>		
	<p><b>Art. 26</b> <i>Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.</i></p>	
	<p><i>1. Il contributo di costruzione non è dovuto:</i></p>	
<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole: “, con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.</p>	<p><i>a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del c.c.; <del>con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale</del> <b>iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</b></i></p>	
	<p><i>b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;</i></p>	
	<p><i>c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
	<i>pubblico;</i>	
	<i>d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;</i>	
	<i>e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;</i>	
	<i>f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della L. n. 122/1989;</i>	
	<i>g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);</i>	
	<i>h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;</i>	
	<i>i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6);</i>	
2. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.	<i>j) per gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6;</i>	
3. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:		
“j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7 bis e 20, comma 1, lettera c).”.	<i>j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7 bis e 20, comma 1, lettera c).</i>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p>2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il titolare del permesso o della <u>denuncia</u> di inizio attività si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.</p>	
	<p>3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.</p>	
	<p>4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche relativamente agli interventi di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, la riduzione del contributo di costruzione, sulla base e con le modalità delle relative disposizioni regionali.</p>	
	<p>5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p>	
<p><b>Art. 70</b> <b>(Modificazione all'articolo 29)</b></p>		
	<p><b>Art. 29</b> <b>Certificato di agibilità.</b></p>	
	<p>1. Il certificato di agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.</i></p>	
	<p><i>2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);</i></li> <li><i>b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;</i></li> <li><i>c) modifica delle destinazioni d'uso.</i></li> </ul>	
<p><i>1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d),”.</i></p>	<p><i>3. Per gli interventi non compresi al comma 2 sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d), tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001.</i></p>	
	<p><i>4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 le parole: “<i>ottanta a euro cinquecento</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>cinquecento a euro mille</i>”.</p>	<p>5. <i>La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di cui all'articolo 30, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro <del>ottanta a euro cinquecento</del> <b>cinquecento a euro mille</b> in relazione all'entità dell'intervento.</i></p>	
<p>Art. 71 (Modificazioni all' <b>articolo 32</b>)</p>		
	<p><b>Art. 32</b> <i>Determinazione delle variazioni essenziali.</i></p>	
	<p><i>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla <u>denuncia</u> di inizio attività:</i></p>	
	<p><i>a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario;</i></p>	
	<p><i>b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del rapporto di copertura e dell'altezza;</i></p>	
	<p><i>c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>caratteristiche della zona sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;</i></p>	
	<p><i>d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri quadrati;</i></p>	
	<p><i>e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;</i></p>	
	<p><i>f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria;</i></p>	
<p>1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 1/2004, le parole: “<i>e delle unità abitative dell'edificio</i>” sono soppresse.</p>	<p><i>g) l'aumento del numero dei piani <del>e delle unità abitative dell'edificio.</del></i></p>	
<p>2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p>		
	<p><del>2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle</del></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>“2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell’edificio.”.</p>	<p><del>che incidono sulla entità dei volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell’edificio.</del></p>	
	<p>3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.</p>	
	<p>3-bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.</p>	
<p><b>Art. 72</b> <b>(Modificazioni ed integrazione all'articolo 33)</b></p>		
	<p><b>Art. 33</b> <i>Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti territoriali. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.</i></p>	
	<p><i>2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.</i></p>	
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“2 bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.”.</i></p>	<p><i>2 bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.</i></p>	<p><b>2 bis:</b> Il termine “accertamento” non sembra ricomprendere tutte le ipotesi contemplate nel comma 1.</p>
	<p><i>3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o nella singola unità immobiliare.</i></p>	
	<p><i>4. Per gli interventi di cui al comma 3 il titolo abilitativo richiesto è:</i></p>	
<p>2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.</p>	<p><i>a) la <del>denuncia</del> segnalazione certificata di inizio attività, nel caso di modifica della destinazione d'uso o di attività agrituristiche, realizzate senza opere edilizie;</i></p>	
<p>3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.</p>	<p><i>b) il permesso di costruire o la <del>denuncia</del> segnalazione certificata di inizio attività, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.</i></p>	
	<p><i>5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.</i></p>	
<p>4. Il comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p>		
<p><i>6. Non costituisce mutamento di destinazione d’uso ed è attuabile con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) anche ai fini della conformità con le destinazioni</i></p>	<p><i><del>6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile liberamente, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del trenta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a</del></i></p>	<p>Sembrerebbe più corretto eliminare le parole “lettera d)”, dal momento che le modalità vengono esplicitate nell'alinea del comma richiamato.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall’edificio adibito ad abitazione.”.</i></p>	<p><del>un massimo di trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli. Non costituisce mutamento di destinazione d’uso ed è attuabile con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall’edificio adibito ad abitazione.</del></p>	
	<p>7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall’articolo 23 della L.R. n. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito di un comparto o di una zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.</p>	
<p><b>Art. 73 (Modificazioni all’articolo 35)</b></p>		
	<p><b>Art. 35</b> <i>Interventi edilizi consentiti sugli edifici.</i></p>	
	<p>1. Gli interventi di cui all’articolo 34 possono comportare l’apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.</i></p>	
	<p><i>2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.</i></p>	
<p>1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 le parole: “<i>al comma 2</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>ai commi 1 e 2</i>” e il secondo periodo è soppresso.</p>	<p><i>3. Gli interventi di cui <del>al comma 2</del> ai commi 1 e 2 sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo. Relativamente agli interventi nelle zone agricole l'incremento di volume di cui al presente comma deve essere contenuto entro i limiti di ampliamento consentiti dall'articolo 8, comma 7 della L.R. n. 53/1974.</i></p>	
<p>2. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“3 bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla</i></p>	<p><i>3 bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell’applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.”.</i></p>	<p><i>della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell’applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.</i></p>	
<p><b>Art. 74</b> (Modificazioni ed integrazioni all'articolo . 39)</p>		
	<p><b>Art. 39</b> <b>Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.</b></p>	
<p>1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p>		
<p><i>“1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3 , 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.”.</i></p>	<p><i>1. <del>Il comune esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2.</del> Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3 , 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>2. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:</p>		
<p><i>“2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.”.</i></p>	<p><del>2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.</del></p>	
<p>3. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, la parola: “comune” è sostituita dalle seguenti: “dirigente o responsabile del competente ufficio comunale”.</p>	<p><del>3. Il comune dirigente o responsabilità del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analogo periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.</del></p>	
	<p>4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.</p>	
	<p>5. Qualora l’ufficio comunale competente riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all’autorizzazione di cui all’articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</i></p>	
<p>4. Al comma 6 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “<i>comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>comma 3 e 17</i>”.</p>	<p><i>6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, <del>comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1</del> <b>comma 3 e 17</b>, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.</i></p>	
<p>5. Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“6 bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto all’articolo 21, commi 12 e 13.”.</i></p>	<p><b><i>6 bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto all’articolo 21, commi 12 e 13.</i></b></p>	
<p>6. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “<i>presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 e del comma 2 dell’articolo 21</i>” sono soppresse.</p>	<p><i>7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori <del>presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 e del comma 2 dell’articolo 21</del> non contenga i dati di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all’immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><b>8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.</b></p>	
	<p><i>9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).</i></p>	
	<p><i>10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.</i></p>	
<p>7. Dopo il comma 10 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:</p>		
<p><i>“10 bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la</i></p>	<p><b><i>10 bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro 258 anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando</i></b></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>sanzione pecuniaria pari ad euro 258 anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.</i></p>	<p><i>l'intervento è in corso di esecuzione.</i></p>	
<p><i>10 ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.”.</i></p>	<p><i>10 ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.</i></p>	
<p><b>Art. 75 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41)</b></p>		
	<p><b>Art. 41</b> <i>Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici.</i></p>	
	<p><i>1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con le modalità previste dal regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9, sono consentiti interventi necessari per ridurre il</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:</i></p>	
<p>1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:</p>		
<p><i>“a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;”.</i></p>	<p><del><i>a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al D.M. n. 1444/1968</i></del>  <i>incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;</i></p>	
<p>2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 è soppressa.</p>	<p><del><i>b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al D.M. n. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;</i></del></p>	
	<p><i>c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.</i></p>	
	<p><i>2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.</i></p>	
	<p><i>3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al <a href="#">D.M. n. 1444/1968</a>, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'articolo 16 della <a href="#">L.R. n. 31/1997</a>, in materia di obbligatorietà del piano attuativo.</i></p>	
<p>3. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“3 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 35, comma 3 bis.”.</i></p>	<p><i>3 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 35, comma 3 bis.</i></p>	
<p><b>Art. 76</b> (Modificazione all’<b>articolo 45</b>)</p>		
	<p><b>Art. 45</b> <i>Atti di indirizzo e coordinamento.</i></p>	
	<p><i>1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del <a href="#">D.P.R. n. 380/2001</a>, adotta atti di indirizzo volti a:</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<i>a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;</i>	
	<i>b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;</i>	
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004 la locuzione: “18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1” è sostituita dalla seguente: “17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge”.	<i>c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo <del>18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1</del> 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge;</i>	
	<i>d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 10;</i>	
	<i>e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39;</i>	
	<i>f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);</i>	
	<i>g) individuare per le zone produttive di tipo D, e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;</i>	
	<i>h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui</i>	

<p><b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 18 febbraio 2004,n. 1</p>	<p><b><i>Osservazioni</i></b></p>
	<p><i>all'articolo 22, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia.</i></p>	
	<p><i>2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.</i></p>	
	<p><i>3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005, n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>CAPO IV</p>		
<p>ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)</p>		
<p>Art. 77 (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18)</p>		
	<p>Art. 18 Varianti del PRG.</p>	
<p>1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è sostituito dal seguente:</p>		
<p><i>“1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non</i></p>	<p><i>1. <del>Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni inferiore a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e non interessano previsioni a valenza intercomunale o</del></i></p>	<p>Si suggerisce di riformulare l'articolo in esame, al fine di una maggiore fluidità.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvo i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) e attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.”.</i></p>	<p><i>comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvo i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) e attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.</i></p>	<p>L'espressione “salvo”, non sembra declinata in modo corretto, si suggerisce di correggere con “salvi”.</p>
	<p><i>2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.</i></p>	
<p><i>2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente.”.</i></p>	<p><i>3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
	<p>aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare. <b>La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informativi del PRG vigente.</b></p>	
<p>3. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:</p>		
<p>“3 bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:</p>	<p><b>3 bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:</b></p>	
<p>a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle <u>previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori</u></p>	<p><b>a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;</b></p>	<p>Verificare se non sia possibile specificare meglio l'espressione “ <u>previsioni complessive del PGR</u>”.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005, n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>ambientali e paesaggistici;</i></p>		
<p><i>b) varianti alle destinazioni d’uso di zone o insediamenti, purché compatibili;</i></p>	<p><i>b) varianti alle destinazioni d’uso di zone o insediamenti, purché compatibili;</i></p>	
<p><i>c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;</i></p>	<p><i>c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;</i></p>	
<p><i>d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all’autoveicolo, alle persone e le attività integrative;</i></p>	<p><i>d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all’autoveicolo, alle persone e le attività integrative;</i></p>	
<p><i>e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità;</i></p>	<p><i>e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità;</i></p>	
<p><i>f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale;</i></p>	<p><i>f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale;</i></p>	
<p><i>g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;</i></p>	<p><i>g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;</i></p>	
<p><i>h) varianti di cui all’articolo 67, comma 4;</i></p>	<p><i>h) varianti di cui all’articolo 67, comma 4;</i></p>	
<p><i>i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all’articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime</i></p>	<p><i>i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all’articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all’articolo 28 bis;</i></p>	<p><i>materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all’articolo 28 bis;</i></p>	
<p><i>j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;</i></p>	<p><i>j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;</i></p>	
<p><i>k) varianti connesse all’approvazione di programmi urbanistici. ”.</i></p>	<p><i>k) varianti connesse all’approvazione di programmi urbanistici.</i></p>	
<p>4. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, le parole: “2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 3 bis”.</p>	<p>4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi <del>2 e 3</del> <b>2, 3 e 3bis</b>, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.</p>	
	<p>5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell’adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.</i></p>	
	<p><i>6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, esprime il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.</i></p>	
	<p><i>7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3.</i></p>	
	<p><i>8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.</i></p>	
	<p><i>9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.</i></p>	
<p>5. Dopo il comma 9 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:</p>		
<p><i>“9 bis. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini</i></p>	<p><i>9 bis. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell’apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la nuova destinazione prevista.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>dell’apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la nuova destinazione prevista.”.</i></p>		
<p>Art. 78 (Modificazioni ed integrazioni all'<b>articolo 24</b>)</p>		
	<p>Art. 24 <i>Adozione e approvazione del piano attuativo.</i></p>	
<p>1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:</p>		
<p><i>“1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.”.</i></p>	<p><del>1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.</del></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
	<p>2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.</p>	<p>Dal momento che il procedimento descritto al comma 2, sembra quello “ordinario”, sembrerebbe opportuno legare il comma 1 ed il comma 2 ad es. con un passaggio del tipo: “salvo quanto previsto al comma 1”, o altra formula simile.</p>
	<p>3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.</p>	
	<p>4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.</p>	
	<p>5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p>piano attuativo.</p>	
	<p>6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.</p>	
	<p>7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.</p>	
<p>2. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:</p>		
<p>“8. I piani attuativi sono adottati dalla Giunta comunale.”.</p>	<p><del>8. Il regolamento comunale può prevedere l'adozione da parte della Giunta comunale dei piani attuativi.</del> <b>I piani attuativi sono adottati dalla Giunta comunale.</b></p>	<p>Anche se la norma sembra ispirata ad una volontà di accelerazione delle procedure, tuttavia potrebbe essere considerata come lesiva dell'autonomia dell'ente locale</p>
	<p>9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.</p>	
	<p>10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.</p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005, n. 11	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------

3. Il comma 11 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:		
<p><i>“11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.”.</i></p>	<p><i><del>11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.</del></i></p>	
	<p><i>12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.</i></p>	
4. Al comma 13 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <i>“La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di</i>	<p><i>13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
<p><i>intervento superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.”.</i></p>	<p><i>pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.</i></p>	
	<p><i>14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</i></p>	
	<p><i>15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.</i></p>	
	<p><i>17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.</i></p>	
<p><b>Art. 79</b> <b>(Integrazione all' articolo 26)</b></p>		
	<p><i>Art. 26</i> <i>Validità del piano attuativo.</i></p>	
	<p><i>1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.</i></p>	
	<p><i>2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
	<p>3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.</p>	
	<p>4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all'articolo 33, comma 7, della L.R. n. 1/2004.</p>	
	<p>5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.</p>	
	<p>6. I piani attuativi approvati per le finalità della L. n. 167/1962, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'articolo 27 della L. n. 865/1971 hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, della L. n. 167/1962 è disposta dal comune interessato.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p>1. Al comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “<i>abilitativo</i>” sono aggiunte le seguenti: “<i>e autorizzazione paesaggistica</i>”.</p>	<p><i>7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 24, comma 11.</i></p>	
<p>Art. 80 (Modificazioni e integrazioni all’<b>articolo 32</b>)</p>		
	<p>Art. 32 <i>Finalità e definizioni.</i></p>	
	<p><i>1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.</i></p>	
	<p><i>2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:</i></p>	
<p>1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “<i>con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</i></p>	<p><i>a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>artigianato e agricoltura”.</i></p>		
	<p><i>b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;</i></p>	
	<p><i>c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;</i></p>	
	<p><i>d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;</i></p>	
<p>2. Al primo e al secondo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola: “edifici” è aggiunta la seguente: “residenziali” e all'ultimo periodo dopo la parola: “coperta” sono aggiunte le seguenti: “. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituisce altresì superficie utile coperta, fatti salvi gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, la realizzazione di autorimesse</p>	<p><i>e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici <b>residenziali</b> ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>pertinenziali di edifici residenziali poste al piano terreno o seminterrato, in applicazione dell'articolo 25, comma 4 del r.r. 7/2010, computando le superfici per autorimesse già esistenti, aventi altezza massima interna di metri lineari 2,40;”.</i></p>	<p><i>naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici <b>residenziali</b> costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. <b>Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituisce altresì superficie utile coperta, fatti salvi gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, la realizzazione di autorimesse pertinentziali di edifici residenziali poste al piano terreno o seminterrato, in applicazione dell'articolo 25, comma 4 del r.r. 7/2010, computando le superfici per autorimesse già esistenti, aventi altezza massima interna di metri lineari 2,40;</b></i></p>	
	<p><i>f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;</i></p>	
	<p><i>g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p>dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;</p>	
<p>3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:</p>		
<p>“h) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;”.</p>	<p><del>h) piano aziendale convenzionato, di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;</del> piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;</p>	
<p>4. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “piano attuativo” sono sostituite dalla seguente: “progetto”.</p>	<p>i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un <del>piano attuativo</del> <b>progetto</b> per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.</p>	
<p>Art. 81 (Modificazione all'articolo 33)</p>		
	<p>Art. 33 Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.</i></p>	
	<p><i>2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000.</i></p>	
	<p><i>3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:</i></p>	
<p>1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:</p>		
<p><i>“a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1, 2 e all'articolo 34, comma 2 bis ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati</i></p>	<p><i>a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1, 2 e all'articolo 34, comma 2 bis ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di</i></p>	<p>Si suggerisce di riformulare la lettera in modo più fluido.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>ambiti territoriali;”.</i></p>	<p><b><i>determinati ambiti territoriali;</i></b></p>	
	<p><i>b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.</i></p>	
	<p><i>4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.</i></p>	
	<p><i>5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000.</i></p>	
	<p><i>6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).</i></p>	
<p><b>Art. 82 (Integrazione all'articolo 34)</b></p>		
	<p><b>Art. 34</b></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>Realizzazione di nuovi edifici.</i></p>	
	<p>1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.</p>	
	<p>2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale .</p>	
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:</p>		
<p>“2 bis. Le imprese agricole ad indirizzo florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dell'intera superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4.”.</p>	<p><b>2 bis. Le imprese agricole ad indirizzo florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dell'intera superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4.</b></p>	
	<p>3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
	<p><i>ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.</i></p>	
	<p><i>4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.</i></p>	
	<p><i>5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.</i></p>	
	<p><i>6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<p>7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.</p>	
	<p>8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.</p>	
	<p>9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.</i></p>	
<p>Art. 83 (Modificazioni e integrazioni all’<b>articolo 35</b>)</p>		
	<p><i>Art. 35 Interventi relativi agli edifici esistenti.</i></p>	
	<p><i>1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.</i></p>	
	<p><i>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<i>quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.</i>	
	<i>3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.</i>	
	<i>4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.</i>	
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:		

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------

<p><i>“4 bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dagli articoli 18, commi 3, 3 bis, e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizio con esclusione di quelle commerciali.”</i></p>	<p><i>4 bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dagli articoli 18, commi 3, 3 bis, e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizio con esclusione di quelle commerciali.</i></p>	
<p>2. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “residenza” sono aggiunte le seguenti: “<i>ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola,</i>” e al secondo periodo, dopo la parola: “vicino” sono aggiunte le seguenti: “<i>ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante</i>”.</p>	<p><i>5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall’edificio più vicino ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L’eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all’articolo 6, della L.R.</i></p>	<p>Si suggerisce di separare il contenuto del comma in più commi distinti. Sarebbe opportuno esplicitare e chiarire la fattispecie eventuale in cui l’edificio “<b>è situato nel territorio di un comune confinante</b>”.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005, n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>n. 27/2000 o comunque in allontanamento.</p>	
	<p>6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.</p>	
<p>3. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo le parole: “dell'intero edificio,” sono aggiunte le seguenti: “comprese le parti non residenziali,”.</p>	<p>7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, <b>comprese le parti non residenziali</b>, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.</p>	
<p>4. Il comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:</p>		
<p><u>“8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o</u></p>	<p><del>8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono</del></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.”.</i></p>	<p><del>computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.</del></p>	
<p>5. Dopo il comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 sono aggiunti i seguenti:</p>		
<p><i>“8 bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È</i></p>	<p><i>8 bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4.</i></p>	<p><i>fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4.</i></p>	
<p><i>8 ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria alla data del 13 novembre 1997, purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.</i></p>	<p><i>8 ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria alla data del 13 novembre 1997, purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.</i></p>	
<p><i>8 quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il <u>trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.</u>”.</i></p>	<p><i>8 quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.</i></p>	
<p><i>6. Al comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: “all'approvazione di un</i></p>	<p><i>9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “a permesso di costruire con atto d’obbligo per regolare i rapporti connessi all’intervento”.</i></p>	<p><i>ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all’approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2 a permesso di costruire con atto d’obbligo per regolare i rapporti connessi all’intervento.</i></p>	
	<p><i>10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l’entità dei manufatti da ricomprendere nell’intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.</i></p>	
	<p><i>11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d’uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p><i>per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.</i></p>	
<p>Art. 84 (Modificazioni all'articolo 36)</p>		
	<p>Art. 36 Funzioni conferite alle province.</p>	
	<p>1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:</p>	
	<p>a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;</p>	
<p>1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 11/2005 è abrogata.</p>	<p><del>b) l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004;</del></p>	
	<p>c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e 167 del D.Lgs n. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.</i></p>	
	<p><i>2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.</i></p>	
<p>2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: “<i>lettere b) e</i>” sono sostituite dalla seguente: “<i>lettera</i>”.</p>	<p><i>3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, <del>lettere b) e</del> <b>lettera c)</b> e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta:</i></p>	
	<p><i>a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;</i></p>	
	<p><i>b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.</i></p>	
	<p><i>4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>Art. 85 (Integrazioni all'<b>articolo 37</b>)</p>		
	<p><i>Art. 37 Funzioni conferite ai comuni.</i></p>	
	<p><i>1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del D.Lgs. n. 42/2004.</i></p>	
<p>1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 11/2005 sono aggiunti i seguenti:</p>		
<p><i>“1 bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. <u>Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.</u></i></p>	<p><i>1 bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.</i></p>	
<p><i>1 ter. La Giunta regionale con propri atti individua i comuni in possesso o meno dei requisiti di cui al comma 1 bis.”.</i></p>	<p><i>1 ter. La Giunta regionale con propri atti individua i comuni in possesso o meno dei requisiti di cui al comma 1 bis.</i></p>	<p>Sarebbe auspicabile precisare il tipo di atti di Giunta cui si fa riferimento.</p>
	<p><i>2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.</i></p>	
	<p><i>3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2004.</i></p>	
<p><b>Art. 86 (Modificazione all'articolo 65)</b></p>		
	<p><i>Art. 65 Poteri sostitutivi.</i></p>	
	<p><i>1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in</i></p>	

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11	<i>Osservazioni</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<i>variante allo strumento urbanistico generale.</i>	
	<i>2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.</i>	
1. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:		
<i>“3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale la quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La Giunta regionale,</i>	<i>3. <del>L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla nomina di un commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano</del></i>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
<p><i>in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.”.</i></p>	<p><i>attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale la quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La Giunta regionale, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.</i></p>	
	<p><i>4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 15, commi 11 e 12, dell'articolo 67, comma 3, della presente legge e dell'articolo 30, comma 10, della L.R. n. 31/1997.</i></p>	
<p><b>Art. 87</b> <b>(Modificazione all'articolo 69)</b></p>		
	<p><i>Art. 69</i> <i>Norme transitorie generali e finali.</i></p>	
	<p><i>1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della L.R. n. 31/1997, abrogate dall'articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.</i></p>	

<p><b><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></b></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><b><i>Osservazioni</i></b></p>
	<p><i>2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'articolo 73, in quanto compatibili.</i></p>	
	<p><i>3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il Reg. 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.</i></p>	
	<p><i>4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.</i></p>	
	<p><i>5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.</i></p>	
	<p><i>6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all'articolo 26 della L.R. n. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della L.R. n. 27/2000.</i></p>	
	<p><i>7. Dalla data di approvazione delle norme</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del D.M. n. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.</i></p>	
	<p><i>8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.</i></p>	
<p>1. Al comma 9 dell'articolo 69 della l.r. 11/2005, le parole: “<i>purché queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi</i>” sono soppresse.</p>	<p><i>9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali <del>purché queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.</del></i></p>	
	<p><i>10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.</i></p>	
	<p><i>11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.</i></p>	
	<p><i>12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p>Testo del ddl coordinato con il testo della l. r. 22 febbraio 2005,n. 11</p>	<p><i>Osservazioni</i></p>
	<p><i>trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.</i></p>	
	<p><i>12-bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i Comuni utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della L.R. n. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a).</i></p>	
<p>Art. 88 <i>(Modificazione all'articolo 70)</i></p>		
	<p><i>Art. 70 Adeguamenti del PRG.</i></p>	
	<p><i>1. Salvo quanto disposto all'articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della L.R. n. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.</i></p>	
<p><i>1. Al comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 11/2005, dopo il numero: “28,” è aggiunta la locuzione: “28 bis,”.</i></p>	<p><i>2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 si applicano anche ai piani regolatori generali approvati in base alla L.R. n. 31/1997.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>CAPO V ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITA’, SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)</p>		
	<p>Capo III</p>	
<p>Art. 89 (Modificazioni e integrazioni all’<b>articolo 6</b>)</p>	<p>Sanzioni</p>	
<p>1. Alla rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), le parole: “<i>permesso di costruire</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>titolo abilitativo</i>”.</p>	<p>Articolo 6 Interventi eseguiti in assenza di <b>titolo abilitativo</b>, in totale difformità o con variazioni essenziali.</p>	
<p>2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>permesso di costruire</i>” e la parola: “<i>permesso</i>” sono sostituite entrambe dalle seguenti: “<i>titolo abilitativo</i>”.</p>	<p>1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal <b>titolo abilitativo</b> quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del <b>titolo abilitativo</b> stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.</p>	
<p>3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:  <i>“2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comprenda anche modifiche del volume o della sagoma o dell'area di sedime, realizzati in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 1/2004, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, la rimozione o la</i></p>	<p><b>2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comprenda anche modifiche del volume o della sagoma o dell'area di sedime, realizzati in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 1/2004, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino,</b></p>	<p>Si rileva che, per come si presenta l'intervento modificativo in oggetto, questo articolo sembrerebbe comprendere, nel momento in cui si fa riferimento al solo “titolo abilitativo”, sia i casi riguardanti il permesso a costruire, sia quelli riguardanti la SCIA, ciò anche in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 6, L.r. 1/2004, come modificato dal PDL in esame.  Ciò premesso si sottolinea, che, tuttavia, se l'intento modificatorio è quello di estendere questo articolo 6 anche ai casi di SCIA (si fa presente che detta disposizione era ripresa da</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nel provvedimento sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.”.</i></p>	<p><b>indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nel provvedimento sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.</b></p>	<p>quella statale, di cui all'articolo 31, D.P.R. 380, che si applica solo al permesso a costruire, ma che poi, con l'articolo 9 bis dello stesso articolo 31, estende l'applicazione della disciplina anche agli interventi per cui era prevista la DIA), si pone un problema di mancato coordinamento con il successivo comma 11, di questo articolo 6 (v. infra). Detto comma 11, infatti, stabilisce testualmente che questo articolo 6 si applichi anche agli interventi e alle opere di cui al comma 2, dello stesso articolo 6, subordinate a SCIA, nonché a quelle previste dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), della L.r. 1/2004, articolo che, in ogni caso, riguarda sempre gli interventi e le opere subordinate a SCIA obbligatoria. Non è dato comprendere, quindi, il senso di questa specificazione aggiuntiva, relativa agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), della L.r. 1/2004.</p> <p>Si rileva inoltre che, se appunto si ritenga che</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

		<p>le parole “titolo abilitativo” comprendano sia il permesso a costruire che la SCIA, a questo punto detto articolo 6 non si coordina con il successivo articolo 9, atteso che quanto disposto da quest'ultimo articolo viene ricompreso nella disposizione dell'articolo 6. Detto articolo 9, infatti, disciplina gli <u>interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA ovvero dalla comunicazione.</u></p> <p>D'altro canto, è vero che il comma 1 dell'articolo 9 parla di <u>“interventi diversi da quelli previsti agli articoli 6, 7 e 8”</u>, ma è anche vero che, innanzitutto, non è dato capire quali sarebbero questi interventi diversi, in secondo luogo, la rubrica di questo articolo 9 è intitolata, comunque, “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o comunicazione”.</p> <p>In conclusione, sorge il dubbio che questo articolo 6, in realtà, sia testualmente formulato con riferimento al solo permesso a costruire, e</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

		<p>non anche alla SCIA, salva l'estensione, a questo punto coerente, effettuata dal successivo comma 11, come già sopra indicato.</p>
	<p>3. Se il proprietario o il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune (7). L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.</p>	
	<p>4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.</p>	
	<p>5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.</p>	
	<p>6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.</p>	
	<p>7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del Comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.</p>	
<p>4. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “<i>Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all'adozione del relativo</i></p>	<p>8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>provvedimento, l'occupazione temporanea dell'area occorrente all'espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all'ultimazione dei lavori l'area è restituita agli aventi titolo.”.</i></p>	<p>competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area. <b>Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all'adozione del relativo provvedimento, l'occupazione temporanea dell'area occorrente all'espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all'ultimazione dei lavori l'area è restituita agli aventi titolo.</b></p>	<p>Si suggerisce di specificare se il provvedimento citato comprenda solo l'ordine di demolizione ovvero anche l'occupazione temporanea dell'area.</p>
	<p>9. Il Comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.</p>	
	<p>10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>dal comma 9 dell'<i>art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.</i></p>	
<p>5. Al comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2004</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>e opere di cui al comma 2, subordinate a segnalazione certificata di inizio attività, nonché a quelli previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 1/2004</i>”.</p>	<p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi e opere di cui al <b>comma 2, subordinate a segnalazione certificata di inizio attività, nonché a quelli previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), della L.r. 1/2004.</b></p>	<p>V. sopra, in nota al comma 2.</p>
	<p>12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.</p>	
	<p>13. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.</p>	
<p>Art. 90 (Modificazione all'<b>articolo 7</b>)</p>	<p>Articolo 7 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>assenza di titolo abilitativo o in totale difformità.</p>	
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2004, le parole: “, <i>ivi compresi quelli previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d)</i>” sono sostituite dalle parole “<i>di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'articolo 13, comma 1, lettera b)</i>”.</p>	<p>1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, <b>di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'articolo 13, comma 1, lettera b,</b> della <u>L.R. n. 1/2004</u> eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.</p>	<p>I</p>
	<p>2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'<u>articolo 25 della L.R. n. 1/2004</u>. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.500,00 euro.</p>	
	<p>3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del <u>D.Lgs. n. 42/2004</u>, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>ordina dopo la preventiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.</p>	
	<p>4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al <u>decreto ministeriale 2 aprile 1968</u>, [n. 1444] o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'<u>articolo 4 della L.R. n. 1/2004</u>, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'<u>articolo 4 della L.R. n. 1/2004</u>.</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla Provincia e all’Autorità giudiziaria.</p>	
	<p>6. In caso di inerzia del Comune, per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 8.</p>	
	<p>7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli <i>articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004</i>, se dovuto.</p>	
<p>Art. 91 (Modificazione all’<b>articolo 8</b>) 1. Alla rubrica dell’articolo 8 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>permesso di costruire</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>titolo abilitativo</i>”.</p>	<p>Articolo 8 Interventi eseguiti in parziale difformità dal <b>titolo abilitativo</b>.</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004, le parole: “realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, commi 2 e 11 e all'articolo 7, comma 1, realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo” e la lettera: “d)” è sostituita dalla seguente: “b)”.</p>	<p>1. Gli interventi e le opere <b>di cui all'articolo 6, commi 2 e 11 e all'articolo 7, comma 1, realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo</b>, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera <b>b)</b>, del comma 1 dell'<u>articolo 13 della L.R. n. 1/2004</u>, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.</p>	<p>Si rileva che, posto quanto già osservato in nota al comma 2 dell'articolo 6, se le parole “titolo abilitativo” comprendono sia il permesso a costruire, che la SCIA, occorre tenere presente che la normativa statale disciplina solamente l'istituto degli <u>interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso a costruire</u>, e non anche dalla SCIA (ex DIA) – art. 34, D.P.R. 380/2001.</p> <p>Quanto alla DIA, a livello statale sono normati gli istituti dell'assenza, totale difformità, difformità e variazioni essenziali.</p>
	<p>2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'<i>articolo 25 della L.R. n. 1/2004</i>. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.</p>	
<p>3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004 è abrogato.</p>	<p><del>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.</del></p>	
<p>4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 21/2004, dopo la parola: “opere” sono aggiunte le seguenti: “di ristrutturazione edilizia prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2004,” e le parole: “ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al d.m. 1444/1968, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della</p>	<p>4. Qualora le opere <b>di ristrutturazione edilizia prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2004</b> siano state eseguite su immobili non vincolati, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su</p>	<p>Si tratta delle opere di ristrutturazione comprese negli insediamenti che rivestono valore storico culturale e negli insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>l.r. 1/2004” sono soppresse.</i></p>	<p>conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'<i>art. 4, della L.R. n. 1/2004.</i></p>	
	<p>5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.</p>	
	<p>6. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.</p>	
<p>Art. 92 (Modificazioni all’<b>articolo 9</b>)</p> <p>1. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>denuncia di inizio attività</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione</i>”.</p>	<p>Articolo 9 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla <b>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione.</b></p>	
<p>2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>di cui all’articolo 20 della</i></p>	<p>1. Gli interventi edilizi <b>diversi da quelli previsti</b></p>	<p>Si veda sopra, in nota al comma 2 dell'articolo</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>L.R. n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati in assenza della denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quelli previsti agli articoli 6, 7 e 8 realizzati in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004”.</i></p>	<p><b>agli articoli 6, 7 e 8 realizzati in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 o <u>in difformità</u> da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.</b></p>	<p>6.</p> <p>Si suggerisce comunque di specificare i commi di riferimento, in particolare articolo 6, comma 2, e articolo 7, comma 1.</p> <p>Si suggerisce inoltre di specificare il riferimento alla “comunicazione” di cui all'articolo 7 della L.r. 1/2004, aggiungendo, il comma interessato, cioè il comma 2.</p> <p>Inoltre si suggerisce di chiarire se le parole “in difformità”, contenute nel primo periodo di questo comma, si riferiscono solo alla SCIA, ovvero anche alla comunicazione. In quest'ultimo caso si suggerisce di chiarire meglio questa circostanza, anche in relazione alla rubrica dell'articolo dalla quale non emerge con chiarezza se detta difformità debba riguardare solo la SCIA ovvero anche la comunicazione.</p> <p>Inoltre non è comunque chiaro il significato delle parole “in difformità”, e non è chiaro</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

		<p>altresi come le stesse si possano coordinare con gli articoli precedenti che parlano, invece, solo di “diffornità totale”, ovvero di “diffornità parziale”.</p>
	<p>2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’<u>articolo 25 della L.R. n. 1/2004</u>. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base all’elenco</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.</p>	
<p>3. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>denuncia di inizio attività</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004</i>”.</p>	<p>3. Quando le opere realizzate in assenza di <b>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004</b> consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.</p>	<p>Si suggerisce di inserire le parole “comma 2” dopo le parole “articolo 7”.</p>
<p>4. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole “<i>denuncia di inizio attività</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di cui all’articolo 7</i>”.</p>	<p>4. Quando le opere realizzate in assenza di <b>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004</b> consistono in interventi di restauro e</p>	<p>Si suggerisce di specificare, articolo 7, comma 2.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>della l.r. 1/2004”.</i></p>	<p>risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché</p>	
	<p>5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.</p>	
	<p>6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al <u>D.M. n. 1444/1968</u> o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'<u>articolo 4 della L.R. n. 1/2004</u> il</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'<i>art. 4, della L.R. n. 1/2004.</i></p>	
	<p>7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli <i>articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004</i>, se dovuto.</p>	
	<p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.</p>	
<p>5. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, dopo la parola: “<i>edilizi</i>” sono aggiunte le seguenti: “<i>di cui al comma 1,</i>” e le parole: “<i>denuncia di inizio attività</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>segnalazione certificata di inizio</i></p>	<p>9. Nel caso di interventi edilizi <b>di cui al comma 1</b> eseguiti in assenza di <b>segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004</b> o <u>in difformità</u>, su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici si</p>	<p>Quanto alle parole “in difformità”, si veda sopra, in nota al comma 1.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>attività o comunicazione di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004”.</i></p>	<p>applicano le disposizioni dell'<i>articolo 35 del D.P.R. n. 380/2001.</i></p>	<p>Inoltre anche in questo caso si suggerisce di chiarire se “in difformità” si riferisca solo alla SCIA ovvero anche alla comunicazione.</p>
	<p>10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria.</p>	
	<p>11. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.</p>	
<p>Art. 93 (Modificazioni ed integrazioni all'<b>articolo 10</b>)</p>	<p>Articolo 10 Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo.</p>	
	<p>1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'<i>articolo 33 della L.R. n. 1/2004</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>sono soggetti alle seguenti sanzioni:</p>	
	<p>a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;</p>	
	<p>b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:</p>	
	<p>1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;</p>	
	<p>2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.</p>	
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 4</i>”.</p>	<p>2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento <b>del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 4</b>, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il</p>	<p>Le parole “di cui al comma 5” devono essere eliminate a causa dell'evidente refuso.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>ripristino dello stato preesistente.</p>	
	<p>3. Nei casi previsti alla lettera <i>b</i>) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.</p>	
	<p>4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.</p>	
<p>2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 21/2004, dopo la parola: “<i>edilizia</i>” sono aggiunte le seguenti: “<i>di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giunta</i></p>	<p>5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli <i>articoli 24, comma 5 e 25, comma 1, della L.R. n. 1/2004</i>, a fini del</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>regionale 14 luglio 1998, n. 373”.</i></p>	<p>contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d’uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia <b>di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373.</b></p>	<p>Per opportunità di chiarezza si suggerisce di completare il riferimento normativo con il contenuto della prima riga della Tabella G, relativo a: <i>“Interventi di ristrutturazione senza aumento di superficie e senza mutamento di destinazione d’uso”.</i></p>
<p>Art. 94 (Modificazione all’ <b>articolo 11</b>)</p>	<p>Articolo 11 Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Provincia.</p>	
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 21/2004, la parola: <i>“Entro”</i> è sostituita dalle seguenti: <i>“Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell’articolo 21 della l.r. 1/2004, entro”.</i></p>	<p><b>1. Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell’articolo 21 della l.r. 1/2004, entro</b> dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>conformi a prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.</p>	
	<p>2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>ai sensi dell'<i>art. 8 della L. n. 241/1990.</i></p>	
	<p>3. In pendenza delle procedure di annullamento, la Provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.</p>	
	<p>4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 13.</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.</p>	
<p>2. Il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 21/2004 è abrogato.</p>	<p><del>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale medesima.</del></p>	
	<p>7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>attuazione del piano attuativo annullato.</p>	
	<p style="text-align: center;"> <b>Articolo 12</b>  <b>Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato.</b> </p>	
	<p>1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'<i>articolo 25 della L.R. n. 1/2004</i>. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 17.</p>	
<p>Art. 95 (Modificazione all' <b>articolo 13</b>)</p>	<p>Articolo 13 Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia.</p>	
	<p>1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato dalla Provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.</p>	
	<p>2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.</p>	
	<p>3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.</p>	
	<p>4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Provincia dispone l'esecuzione in</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>danno dei lavori.</p>	
<p>1. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 21/2004 è abrogato.</p>	<p><del>5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della predetta legge regionale.</del></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Demolizione di opere abusive.</p>	
	<p>1. La demolizione a cura del Comune, o della Provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>Giunta dell'Ente.</p>	
	<p>2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal Comune o dalla Provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.</p>	
	<p>3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il Comune e la Provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al <u>D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184</u>, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.</p>	
	<p>4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Competenze della Regione, della Provincia e del Comune.</p>	
	<p>1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, il Comune dà tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l'esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.</p>	
	<p>2. Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>medesimi.</p>	
	<p>3. La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso (8).</p>	
	<p>4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall'Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'<i>art. 45 della L.R. n. 1/2004</i> sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>dell'Osservatorio (9).</p>	
	<p>Articolo 16 Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica.</p>	
	<p>[1. Le violazioni delle norme in applicazione dell'<u>articolo 40, comma 3, della L.R. n. 1/2004</u> sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 applicata dalla Provincia in rapporto all'entità della violazione] (10).</p>	
	<p>(10) Articolo abrogato dall'<u>art. 23, comma 5, L.R. 27 gennaio 2010, n. 5</u>, a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 della stessa legge). Detto art. 23 ha abrogato anche l'<u>art. 40, L.R. 18 febbraio 2004, n. 1</u> (citato dal presente articolo).</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>Capo IV</p>	
	<p>Titoli abilitativi in sanatoria</p>	
<p>Art. 96 (Modificazioni all’ <b>articolo 17</b>)</p>	<p>Articolo 17 Accertamento di conformità.</p>	
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, le parole: “<i>denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>segnalazione certificata di inizio attività</i>”.</p>	<p>1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di <b>segnalazione certificata di inizio attività</b> o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere la sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della <u>legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31</u>. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.</p>	
	<p>2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli <u>articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004</u>. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo approvato ai fini di cui al comma</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell'atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>1 comporta il pagamento al Comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento (11). Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo (12).</p>	
	<p>3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'<u>articolo 17 della L.R. n. 1/2004</u>, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo della Provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>sanatoria ed è trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6 dell’articolo 3.</p>	
<p>2. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:  <i>“4. Ove l’intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all’entità</i></p>	<p><b>4. Ove l’intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la <u>somma</u> di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all’entità dell’intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si</b></p>	<p>Si suggerisce di inserire un riferimento più preciso, sostituendo le parole “la somma”, con le parole “contributo di costruzione”.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p><i>dell’intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 21 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all’interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.”.</i></p>	<p><b>applica quanto previsto all’articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 21 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all’interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.</b></p>	
<p>3. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:  “5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 13 della l.r. 1/2004 la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 1.000,00 euro.”.</p>	<p><b>5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 13 della l.r. 1/2004 la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 1.000,00 euro.</b></p>	
	<p>6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>Modifiche e integrazioni introdotte dagli articoli 89 – 96 dell’atto n. 438 alla L.r. 3.11.2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia).</b></p>	<p><i>OSSERVAZIONI</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'<i>articolo 40 della L.R. n. 1/2004</i> ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23.</p>	
	<p>7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'<i>art. 4 della L.R. n. 1/2004</i>, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli <i>articoli 160, comma 4 e 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004</i>, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'<i>articolo 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004</i> è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni di cui all'<i>articolo 159, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004</i>.</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>CAPO VI          ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1984, N. 29 (NORME URBANISTICHE ED AMBIENTALI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 40, L.R. 9 MAGGIO 1977, N. 20, L.R. 4 MARZO 1980, N. 14, L.R. 18 MARZO 1980, N. 19 E L.R. 2 MAGGIO 1980, N. 37)</p>		
<p>Art. 97          (Abrogazione dell’<b>articolo 16</b>)</p>		
<p>1. L’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 (Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle l.r. 3 giugno 1975, n. 40, l.r. 9 maggio 1977, n. 20, l.r. 4 marzo 1980, n. 14, l.r. 18 marzo 1980, n. 19 e l.r. 2 maggio 1980, n. 37) è abrogato.</p>	<p><del><b>Art. 16</b></del>  <i>Modifica dell’art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico.</i></p> <p><del><i>Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predisporre la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all’art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267-</i></del></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><del>I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.</del></p> <p><del>Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del Reg. 8 giugno 1981, n. 1-</del></p> <p><del>Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.</del></p> <p><del>Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.</del></p> <p><del>È abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19-</del></p>	
<p><b>CAPO VII</b></p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL’UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) E ABROGAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 9</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 98 (Modificazione all’<b>articolo 62</b>)</p>		
<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), le parole: “, e al rilascio delle relative autorizzazioni” sono soppresse.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 62</i> <i>Funzioni e compiti conferiti alle province.</i></p> <p><i>1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell’A.R.P.A., come previsto dall’articolo 3 della L.R. 6 marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, e al rilascio delle relative autorizzazioni, salvo quelle nelle pubbliche fognature;</i></li> <li><i>b) alla tutela idrica del sottosuolo;</i></li> <li><i>c) all’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’articolo 4 del decreto</i></li> </ul>	<p>Con la soppressione di tale inciso non è chiaro se viene di fatto eliminata la funzione amministrativa del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, in capo all’ente Provincia, oppure la stessa viene ad essere sostituita con una segnalazione certificata di inizio attività.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p>del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;</p> <p><i>d) alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;</i></p> <p><i>e) al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;</i></p> <p><i>f) al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;</i></p> <p><i>g) alla delimitazione delle zone non balneabili.</i></p>	
<p><b>Art. 99</b> <b>(Abrogazione dell'articolo 84)</b></p>		
<p>1. L'articolo 84 della l.r. 3/1999 è abrogato.</p>	<p><del><i>Art. 84</i></del></p> <p><del><i>Modalità di affidamento delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.</i></del></p> <p><del><i>1. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del</i></del></p>	<p>Il contenuto della norma in oggetto, che viene abrogata, è assorbito dal Capo II del Titolo II del DDL, andando ad integrare la L.R. 20/1999. Si rinvia pertanto alla trattazione relativa alle norme di cui agli artt. 41 e ss.</p>

*ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*

**NORMATIVA**

~~decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.~~

~~2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.~~

~~3. La Regione stipula con l'INPS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.~~

~~4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:~~

~~a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;~~

~~b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei~~

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><del>dati personali;</del>  <del>e) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;</del>  <del>d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;</del>  <del>e) la tutela della privacy;</del>  <del>f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.</del>  <del>5. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.</del>  <del>6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.</del></p>	
<p><b>Art. 100 (Modificazione alla legge regionale 9/2010)</b></p>		
<p>1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di</p>	<p><i>Art. 19</i>  <i>Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.</i></p>	<p>Con questa norma si abroga anche quella disposizione normativa che aveva sostituito integralmente l’originaria formulazione</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>spese) è abrogato.</p>	<p><del>1. L’articolo 84 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:</del></p> <p style="text-align: center;"><del>“Art. 84</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Modalità di affidamento delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.</del></p> <p><del>1. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.</del></p> <p><del>2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e</del></p>	<p>dell’art. 84 della L.R. 3/1999, che viene appunto abrogato.</p>

*ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*

**NORMATIVA**

~~disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.~~

~~3. La Regione stipula con l'INPS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.~~

~~4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:~~

- ~~a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;~~
- ~~b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;~~
- ~~c) lo svolgimento, da parte dell'INPS, dell'attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;~~
- ~~d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;~~
- ~~e) la tutela della privacy;~~
- ~~f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.~~

~~5. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009,~~

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><del>seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.</del></p> <p><del>6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.”.</del></p> <p>2. L’articolo 85 della L.R. n. 3/1999 è abrogato.</p> <p>3. L’articolo 86 della L.R. n. 3/1999 è abrogato.</p>	
<p><b>CAPO VIII ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.27 (NORME PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE)</b></p>		
<p><b>Art. 101 (Modificazione all’articolo 22 bis)</b></p>		
<p>1. Il comma 5 dell’articolo 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è sostituito dal seguente:</p> <p>“5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previa certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo</p>	<p><i>Art. 22-bis Oliveti.</i></p> <p>1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.</p> <p>2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.</p>	<p>eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.</p> <p>3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.</p> <p>4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:</p> <p>a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;</p> <p>b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;</p> <p>c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;</p> <p>d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.</p> <p>5. <del>L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell’Allegato “A” alla</del> legge regionale 23 luglio 2007, n. 24: <del>Ulteriori modificazioni ed integrazioni</del></p>	<p>Si suggerisce di sostituire la parola “previa” con le parole “previo rilascio”.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><del>della</del> legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (<del>Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale</del>) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (<del>Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla</del> legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142). <del>L’</del>autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previa certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38).</p>	
<p>Art. 102 (Modificazioni ed integrazioni all’<b>articolo</b> 41)</p>		
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000, dopo la parola “turistico” sono aggiunte le seguenti: “, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7”.</p>	<p>Art. 41 Aviosuperfici.</p> <p>1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d’intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, <b>le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui</b></p>	<p>Occorre premettere che il PTCP è il <u>Piano territoriale di coordinamento provinciale</u> che è lo strumento attraverso il quale le Province svolgono la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. In Umbria è anche lo strumento di pianificazione paesistico-</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7.</i></p> <p><i>2. <del>I comuni provvedono alla perimetrazione delle aree per le aviosuperfici di cui al precedente comma nella parte strutturale del PRG, definendo altresì le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento acustico nel rispetto delle normative di settore. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, condizionatamente alla riambientazione delle relative aree alla cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.</del></i></p> <p><i>3. L’attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.</i></p> <p><i>3 bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio della struttura sono dimensionate in rapporto all’effettiva necessità.</i></p>	<p>ambientale.</p> <p>Ciò premesso, Il riferimento all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 7/10, riguarda la previsione, <u>da parte del PRG, della dotazione di aree per i servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale</u>, tra cui :</p> <p><i>f) infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell’elettricità, del gas o metano, dell’acqua; infrastrutture per le telecomunicazioni, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; infrastrutture per servizi di trasporto ed altri servizi collegati ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, e simili; attrezzature cimiteriali;</i></p> <p><i>g) infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la struttura urbana minima (SUM) per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana.</i></p>
<p>2. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000 è</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, condizionatamente alla riambientazione delle relative aree alla cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.”.</i></p>		<p>Per opportunità di chiarezza, si suggerisce di sostituire dalla parola “condizionatamente” alla parola “attrezzature”, con le parole:</p> <p><i>“a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature”.</i></p>
<p>3. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“3 bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio della struttura sono dimensionate in rapporto</i></p>		<p>Si suggerisce di specificare meglio di che struttura (probabilmente si tratta dell’aviosuperficie) si sta parlando, visto che nei commi precedenti non vi è alcun riferimento alla parola “struttura”.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

<p><i>all’effettiva necessità.”.</i></p>		
<p><b>Art. 103</b> (Modificazioni all’<b>articolo 42</b>)</p>		
<p>1. L’articolo 42 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 42 (Campi di volo ed elisuperfici)</p> <p><i>1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i> <i>Campi di volo ed elisuperfici.</i></p> <p><del><i>1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente.</i></del></p> <p><del><i>2. Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.</i></del></p> <p><i>1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e</i></p>	<p>Per opportunità di chiarezza si suggerisce di sostituire le parole da “condizionatamente” a “attrezzature”, con le parole:</p> <p><i>“a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature”.</i></p> <p>In ogni caso, poiché il comma risulta troppo lungo, si suggerisce di suddividerlo, quanto meno con riferimento alla parte relativa all’apposizione della condizione.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente, condizionatamente alla riambientazione delle relative aree alla cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.</i></p> <p><i>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1 e la definizione di servitù e vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all’art. 41, commi 2 e 3.”</i></p>	<p><i>purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente, condizionatamente alla riambientazione delle relative aree alla cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.</i></p> <p><i>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1 e la definizione di servitù e vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all’art. 41, commi 2 e 3.</i></p>	<p>Si suggerisce di chiarire meglio questo comma, soprattutto con riferimento alle parole “e la definizione di servitù e vincoli gravanti sulle aree circostanti”, cioè nei seguenti termini:</p> <p><i>“2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario altresì definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all’art. 41, commi 2 e 3”.</i></p>
<p>Art. 104</p>		

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>(Modificazione all’articolo 65)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 65</i></p> <p><i>Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie.</i></p> <p><i>1. Gli edifici esistenti alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.</i></p> <p><i>2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.</i></p> <p><i>3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. <del>Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione</del></i></p>	<p>Con riferimento al testo del PDL in esame, si fa presente che il contenuto del secondo periodo di questo comma 3, dell’articolo 65, della L.r. 27/2000 oggetto di modifica, non va riportato.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

	<p><i>avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) ovvero, nel caso in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiaria non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto allo stesso articolo 7, comma 3, secondo periodo del r.r. 9/2008. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. n. 753/1980.</i></p> <p><i>4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie</i></p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>o ferroviarie.</i></p>	
<p><b>CAPO IX ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)</b></p>		
<p><b>Art. 105 (Modificazione all’articolo 3)</b></p>		
<p>1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il periodo: <i>“L’autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.”</i> è soppresso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>Funzioni e compiti in materia forestale.</i></p> <p><i>1. Sono di competenza regionale:</i></p> <p><i>a) l’approvazione e l’aggiornamento del Piano forestale regionale (P.F.R.), di cui all’art. 26;</i></p> <p><i>b) la formazione e l’aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all’art. 25;</i></p> <p><i>c) l’attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;</i></p> <p><i>d) l’attuazione dei regolamenti comunitari di settore;</i></p> <p><i>e) l’attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;</i></p> <p><i>f) l’approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l’istituzione dell’elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai</i></p>	

*ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*

**NORMATIVA**

*commi 3 e 4 dell'art. 12;*

*g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dall'art. 20;*

*h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'art. 27;*

*i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;*

*j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37;*

*k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37.*

*2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i comuni non ricadenti in alcuna comunità montana.*

*3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:*

*a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all'articolo 6;*

*b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;*

*c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la circolazione secondo quanto indicato al*

**ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”**

**NORMATIVA**

*comma 4 dell'articolo 7;*

*d) l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi del comma 6 dell'articolo 7;*

*e) la tenuta dell'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10;*

*f) l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della presente legge, secondo quanto indicato all'articolo 11;*

*g) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;*

*h) l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree secondo quanto indicato all'articolo 15;*

*i) l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 24.*

*4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.*

5. Sono delegate agli enti competenti per territorio:
- a) la tenuta dell'elenco delle ditte boschive di cui all'articolo 9;
  - b) le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 4;
  - c) l'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi di cui al Capo II del Titolo II;
  - d) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 37;
  - e) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 23.
6. Salvo quanto previsto al comma 7, i comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana esercitano le funzioni di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
7. I comuni di Perugia, Terni e Foligno per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5 possono avvalersi di una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
8. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono esercitate dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la maggior parte

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p>della superficie interessata.</p>	
<p><b>CAPO X</b>  <b>MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18 (NORME IN MATERIA DI FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI E DI INCENTIVAZIONE DELLE STESSE – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA PUBBLICO ENDOREGIONALE)</b></p>		
<p><b>Art. 106</b>  <b>(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3)</b></p>		<p>La <u>rubrica dell’articolo non è corretta</u> in quanto le modificazioni e integrazioni non riguardano l’art. 3 ma l’allegato A di cui all’articolo 7 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 18/2003. Si suggerisce, pertanto, di riformulare la rubrica nel modo seguente: “Modificazioni ed integrazioni all’<b>articolo 7 bis</b>”.</p>
<p>1. Alla lettera a) dell’Allegato A (funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all’articolo 7 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), la parola: “autorizzazioni” è sostituita dalle seguenti: “controllo delle certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle</p>	<p style="text-align: center;"><i>Allegato A</i>  <i>Funzioni amministrative delle comunità montane</i>  <i>Funzioni trasferite</i>  Art. 7-bis, comma 2, lettera a), della L.R. n. 18/2003  a) <i>autorizzazioni controllo delle certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei</i></p>	<p>La modifica apportata dal comma in esame <u>non si coordina con l’art. 3, comma 3, lettera a) della l.r. 28/2001</u> a cui l’Allegato A fa riferimento. Il suddetto art. 3, comma 3, lettera a), infatti, fa riferimento ad autorizzazioni e non a certificazioni di tecnici abilitati, prevedendo che è trasferito agli enti competenti per territorio “il rilascio delle</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>vigenti normative regionali”.</p>	<p><i>boschi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;</i>  <i>b) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvopastorali dei Comuni e degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>c) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>d) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>e) tenuta dell'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), della L.R. n. 28/2001;</i></p>	<p><u>autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all'articolo 6”.</u>  L'art. 6, inoltre, prevede che <u>“Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento”.</u>  Si segnala, pertanto, la necessità che vengano coordinate con la modifica in oggetto almeno le norme richiamate.</p>
<p>2. Alla lettera l) dell’Allegato A (funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all’articolo 7 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 18/2003 prima della parola: “riconoscimento” sono aggiunte le seguenti: “controllo delle certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali concernenti il”.</p>	<p><i>f) esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>g) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera g), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>h) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera h), della L.R.</i></p>	<p>La modifica recata dal comma in oggetto è collegata all’inserimento dell’art. 22 <i>quater</i> nella l.r. 1/2004 previsto dall’art. 66 del d.d.l. Si segnala, tuttavia, che l’<u>art. 22 <i>quater</i> della L.r. 1/2004</u> dispone che il riconoscimento di impresa agricola, per quanto previsto dalle ll.rr. 1/2004 e 11/2005, è <u>certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.)</u>, mentre la norma in esame fa riferimento alle <u>“certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali concernenti</u></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p>n. 28/2001;  <i>i) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera i), della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>j) competenze amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. n. 28/2001;</i>  <i>k) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;</i>  <b><i>l) controllo delle certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali concernenti il riconoscimento di "impresa agricola" ai fini della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;</i></b>  <i>m) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;</i>  <i>n) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 7 del</i></p>	<p><i>il riconoscimento di impresa agricola” ai fini delle ll.rr. 1/2004 e 11/2005. Appare, quindi, esservi una discordanza fra la norma in esame e l'art. 22 quater della l.r. 1/2004 in ordine alla previsione dei soggetti competenti a certificare il riconoscimento di impresa agricola ai fini delle ll.rr. 1/2004 e 11/2005.</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p><i>o) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;</i></p> <p><i>p) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;</i></p> <p><i>q) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, dall'art. 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 8 del Reg. 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;</i></p> <p><i>r) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;</i></p> <p><i>s) accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>riparto dei fondi, delle convenzioni con le banche e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e finanza, che rimangono a carico del Servizio regionale competente;</i></p> <p><i>t) parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;</i></p> <p><i>u) abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione al competente Servizio regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;</i></p> <p><i>v) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</i></p> <p><i>w) accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini DOC ed all'elenco delle vigne per la produzione dei vini IGT, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni;</i></p> <p><i>x) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999;</i></p> <p><i>y) accertamenti per l'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066/1992 "Premio speciale ai produttori di</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici” e del regolamento C.E.E. 2069/1992 “Premi ai produttori di carni ovine e caprine”;</i>  <i>z) autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;</i>  <i>aa) parere della licenza relativa all’attività cementiera ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195;</i>  <i>bb) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;</i>  <i>cc) autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;</i>  <i>dd) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;</i>  <i>ee) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;</i>  <i>ff) richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>Regione;</i>  <i>gg) rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall’articolo 5, comma unico, lettera c), legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;</i>  <i>hh) vigilanza di cui all’art. 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;</i>  <i>ii) funzioni e accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 28 ottobre 1996 nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;</i>  <i>jj) prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui al Regolamento C.E. n. 1786 del 29 settembre 2003 e al Regolamento C.E. n. 382 del 2005, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l’intera funzione di organo di controllo definita in “unico referente a livello territoriale regionale” dei regolamenti sopra indicati.</i></p>	
<p><b>CAPO XI          ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18          (LEGISLAZIONI TURISTICA REGIONALE)</b></p>		
<p><b>Art. 107          (Integrazione all’articolo 60)</b></p>		
<p>1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge</p>	<p><i>Art. 60</i></p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale ) è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“1 bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.”.</i></p>	<p><i>Superfici, altezze e volumi.</i></p> <p><i>1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).</i></p> <p><b><i>1 bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.</i></b></p> <p><i>2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.</i></p>	
<p><b>CAPO XII ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2010, N. 5 (DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)</b></p>		

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>Art. 108 (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 7)</p>		
<p>1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è aggiunta la seguente: “a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;”.</p>	<p>Art. 7 Ambito di applicazione. 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti: a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l’entità e/o la distribuzione dei carichi;</p>	
<p>2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente: “4. Ai casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.”.</p>	<p>a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;</p>	<p>Con questo intervento normativo apportato al comma 3, dell'articolo 7, della L.r. 5/2010, viene escluso il procedimento autorizzatorio di cui ai successivi articoli 8 e 9 della L.r. 5/2010, non solo per le opere che non interessano la pubblica incolumità, di cui alla <u>lettera a)</u>, di questo comma 3, art. 7, L.r. 5/2010, ma anche per quegli interventi <u>definiti “di minore rilevanza”</u> (lettera a bis), per i quali rimarrebbe il solo obbligo del preavviso, unitamente al deposito del progetto, ai sensi dei successivi articoli 10 e 11 della L.r. 5/2010, come previsto dal successivo comma</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

		<p>4 bis.</p> <p>Occorre tuttavia rilevare che la sentenza della <b>Corte Costituzionale n. 21 del 2010</b>, riguardante la <u>disciplina degli impianti relativi agli edifici</u>, ha avuto modo di osservare che detta materia, attenendo a profili di <b>sicurezza delle costruzioni collegati ad aspetti di pubblica incolumità</b>, è riconducibile alla <b>materia della sicurezza</b> ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (<u>di esclusiva competenza dello Stato</u>), la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Secondo la Corte, quindi, tale disciplina non troverebbe posto nella materia del “governo del territorio” (di competenza regionale) nel cui ambito rientrano solamente gli usi ammissibili del territorio, ma non la sicurezza delle costruzioni.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

		<p>In altra occasione (sentenza n. <b>182 del 2006</b>) la stessa Corte ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione della L.R. Toscana 1/2005 che prevedeva, in via generale, che per l'inizio di lavori in zone sismiche non era necessaria l'autorizzazione regionale, ma solo il preavviso scritto. La Corte ha avuto modo di osservare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, che prevede l'obbligo di autorizzazione regionale esplicita, la regione non è più abilitata a sostituire il sistema di monitoraggio ad un regime autorizzatorio, poiché l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori <b>di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile</b> (di competenza concorrente), in cui ugualmente allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali. La Corte ha aggiunto</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

		<p>che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 19 della L. 241/90, che <u>esclude(va) dalla procedura semplificata relativa al regime della denuncia di inizio attività tutti gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità</u>, l'art. 20 della L. 741/81 (che stabiliva il principio di semplificazione per cui le regioni, con legge, potevano disciplinare un controllo successivo anche con metodi a campione) non trova più ragione di applicazione. Ciò nonostante non sia stata prevista una abrogazione esplicita di detto articolo 20, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 380/2001, del quale l'art. 94 prevede, invece, il rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva ed esplicita. La Corte ha quindi concluso per l'illegittimità costituzionale della suindicata norma della legge toscana per il mancato rispetto della norma statale di principio sul controllo delle costruzioni a rischio sismico, laddove detta norma disponeva appunto che si potessero iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p>Regione.</p> <p>Per completezza si fa presente che, comunque, il suindicato articolo 19, L. 241/90 è stato recentemente modificato dal comma 4 bis dell'articolo 49, D.L. 31.05.2010, n. 78, il quale, in luogo della denuncia di attività, ha previsto la c.d. SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). A tenore della nuova norma, tuttavia, detta <b>SCIA rimane esclusa “per gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche”</b>.</p> <p>In ogni caso, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, L.r. 5/2010, si suggerisce di inserire una disposizione che rinvii ad un atto della Giunta regionale affinché:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vengano definiti “gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, come introdotti da questo comma a bis);</li> <li>2) venga indicata quale sia la disciplina applicabile ai quei procedimenti amministrativi, che rientrano nei casi di cui alla suindicata lettera a bis), pendenti al</li> </ol>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p>3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente.</p> <p>“4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis) del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.”.</p>	<p><i>b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).</i></p> <p><i>2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.</i></p> <p><i>3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:</i></p> <p><i>a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;</i></p> <p><i>b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.</i></p> <p><del><i>4. Ai casi di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo. Ai casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.</i></del></p> <p><i>4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis) del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.</i></p>	<p>momento dell'entrata in vigore del PDL in esame.</p>
<p><b>Art. 109</b> <b>(Integrazione all’articolo 8)</b></p>		
<p>1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7,</p>	<p><i>Art. 8</i> <i>Autorizzazione sismica.</i></p> <p><i>1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità,</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>comma 3, lettera b bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 5.”.</i></p>	<p><i>individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all’articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall’autorità competente. <b>Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 5.</b></i></p> <p><i>2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:</i></p> <p><i>a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 380/2001;</i></p> <p><i>b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;</i></p> <p><i>c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge,</i></p>	<p>Si rileva che il riferimento alla lettera b bis) appare errato poiché detta <u>lettera b bis)</u> non è stata introdotta dal presente PDL. Probabilmente si tratta della <b>lettera a bis)</b>, del comma 3, dell'articolo 7, della L.r. 5/2010, come introdotta dalle modifiche in esame.</p> <p>Inoltre si rileva che è errato anche il riferimento all'articolo 7, <u>comma 5</u>, poiché detto comma 5 non si rinviene nel testo della L.r. 5/2010. Probabilmente si tratta del <b>comma 4 bis)</b>, come introdotto all'articolo 7, della L.r. 5/2010, dalle modifiche in esame.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib.G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);</i></p> <p><i>d) le sopraelevazioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.P.R. 380/2001.</i></p> <p><i>3. L’autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell’autorità competente, con le modalità di cui all’articolo 15.</i></p> <p><i>4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.</i></p> <p><i>5. L’autorizzazione sismica ha validità per quattro anni, a decorrere dalla data di rilascio della stessa.</i></p> <p><i>6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) anche alla provincia competente.</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

<p>Art. 110 (Modificazione ed integrazione all’articolo 18)</p>		
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 le parole: “<i>Per tutti</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per</i>”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 18 Collaudo statico.</i></p> <p><i>1. <del>Per tutti</del> Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.</i></p>	<p>A chiarimento della natura dell’intervento modificativo apportato a questa norma, squisitamente tecnica, si ritiene opportuno specificare quanto segue.</p> <p>L’art. 18 della L.r. 5/2010 era stato già recentemente modificato dalla L.r. 17/2010 poiché il Governo aveva impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale detta norma, nella parte in cui testualmente <u>escludeva il collaudo statico per gli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, e prevedeva che, con proprio atto, la Giunta regionale potesse individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo.</u></p> <p>Per completezza si riporta il testo dell’impugnativa a cui poi il Governo aveva rinunciato a seguito dell’intervento normativo regionale che aveva eliminato le parole “incriminate”.</p> <p><b>Motivi dell’impugnativa:</b> “<i>La legge, che detta la disciplina delle modalità di vigilanza</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p><i>e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1, per i seguenti motivi. La citata norma regionale prevede che "per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto, la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo." Al riguardo si rilevano profili di contrasto con la normativa statale in materia di collaudo statico. Infatti l'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al comma 1 prevede che tutte le opere di cui all'art. 1 della legge medesima debbano essere sottoposte a collaudo statico. Le opere da assoggettare al collaudo statico, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge, sono tutte quelle che assolvono ad una funzione statica. Inoltre, la</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p><i>medesima norma statale contenuta nell'articolo 1, comma 4, nel prevedere che la realizzazione delle opere debba avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, costituisce un principio che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, cui le Regioni non possono derogare. Infatti la Corte Costituzionale nella recente sentenza 21/2010, ha affermato che la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumità, è riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Le richiamate norme statali in materia di collaudo statico degli edifici costituiscono quindi espressione</i></p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p><i>di detta competenza statale pertanto la previsione regionale che rinvia ad un atto della Giunta che possa individuare "altri interventi edilizi esclusi dal collaudo" risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.. Analoghe considerazioni valgono anche relativamente alla prevista generica esclusione dell'obbligo del collaudo per gli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati. Infatti, qualora si trattasse di opere che assolvono ad una funzione statica, ne deriverebbe una lesione della competenza statale in materia. Per i motivi suesposti la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione”.</i></p> <p>Ciò premesso, occorre comunque rilevare che la disposizione di cui all'art. 18, della L.r. Umbria 5/2010, prima della recente modifica, era stata ricalcata testualmente dall'art. 19 della l.r. Emilia Romagna 30.10.2008, n. 19, il quale, pur essendo del tutto identico all'art. 18</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p>della legge dell'Umbria, non era stato impugnato dal Governo, e vige tuttora.</p> <p>Conseguentemente, al fine di non riformulare la norma riproponendo le medesime parole che erano state state oggetto di impugnativa, con l'odierno intervento normativo di cui all'articolo 18, L.r. 5/2010, viene eseguito un richiamo all'applicazione della vigente normativa tecnica per le costruzioni, la quale, <u>in ogni caso, esclude il collaudo statico per le riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati (D.M. 14.01.2008, art. 8.4 – Nuove norme tecniche per le costruzioni).</u></p>
<p>2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>“4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati alle norme tecniche vigenti si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.”.</i></p>	<p>2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all’articolo 11, il committente è tenuto a presentare l’atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell’incarico.</p> <p>3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.</p> <p>4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 67 del D.P.R. 380/2001, diversi dal progettista e dal</p>	

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.</i></p> <p><b>4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati alle norme tecniche vigenti si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.</b></p>	<p>Per facilitare la comprensione del testo, si ritiene opportuno chiarire il rapporto tra questo comma 4 bis e il succitato comma 1, come modificato dall'odierno intervento.</p> <p>Invero la <i>ratio</i> di questo comma 4 bis risiede nell'esigenza di differenziare, rispetto a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 18, L.r. 5/2010, come modificato dall'odierno intervento, <u>gli interventi riguardanti la ricostruzione post-sisma del 1997</u>, tenuto conto che, a fronte di progetti presentati subito dopo il sisma, in taluni casi, ad oggi,</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p>ancora la ricostruzione non è cominciata, e, pertanto, si pone il problema relativo a quali norme tecniche si debba fare riferimento in relazione a quelle che, in materia, si sono succedute nel tempo, prima dell'odierno D.M. del 2008 (D.M. 1996 e D.M. 2005 che prevedevano un regime di collaudo diverso rispetto a quello oggi vigente in base al D.M. del 2008).</p> <p>La scelta sembrerebbe quindi quella di inserire un'eccezione alla disposizione introdotta al comma 1 dell'articolo 18, riguardante l'applicazione della normativa tecnica vigente, e, conseguentemente, al fine di individuare i casi in cui si impone l'effettuazione del collaudo è stata prevista l'applicazione della normativa che <u>vigeva all'epoca dell'approvazione del progetto relativo alle opere di ricostruzione post-sisma.</u></p> <p>Ciò premesso si fa presente che, tuttavia, questo comma 4 bis introduce una disposizione di natura transitoria, tanto che si suggerisce l'opportunità di inserirlo tra le norme finali di diritto transitorio.</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p>Inoltre si rileva che non è chiaro il significato di “dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia”.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO XIII INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12 (NORME DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 111 (Integrazioni all’<b>articolo 3</b>)</p>		
<p>1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) è aggiunto il seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 3 Ambito di applicazione.</i></p> <p><i>1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al</i></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>“4 bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della l.r. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005. Ai fini dell’esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull’ambiente.”.</i></p>	<p><i>Piano Paesaggistico egionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.</i></p> <p><i>2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:</i></p> <p><i>a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;</i></p>	
<p><i>2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 12/2010 è aggiunto il seguente:</i></p> <p><i>“5 bis. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.</i></p>	<p><i>b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d’incidenza ambientale, di seguito denominata VInCA, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,</i></p>	

**ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”**

**NORMATIVA**

*nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.*

*3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:*

*a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;*

*b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.*

*4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:*

*a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;*

*b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;*

*d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;*

*e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora*

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).</i></p> <p><b>4 bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della L.r. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente.</b></p> <p><i>5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.</i></p> <p><b>5 bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti</b></p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.</i></p>	
<p>CAPO XIV ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)</p>		
<p>Art. 112 (Modificazione all’articolo 2)</p>		
<p>1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunta la seguente: “a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;”.</p>	<p><i>Art. 2 Definizioni.</i></p> <p><i>1. Ai fini della presente legge si intendono:</i></p> <p><i>a) per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;</i></p> <p><b><i>a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;</i></b></p> <p><i>b) per esercizi non di vicinato, le medie, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali superiori alle soglie degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del decreto;</i></p> <p><i>c) per anni di attività di un esercizio commerciale, il periodo di tempo, espresso in anni interi, decorso dal</i></p>	<p>Si rileva che, nelle corrispondenti definizioni contenute nel D.Lvo 114/1998, <u>gli esercizi di vicinato</u> sono definiti nel seguente modo:</p> <p>“quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p><i>momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio, indipendentemente da eventuali interruzioni di attività o mutamenti di titolarità;</i></p> <p><i>d) per personale dipendente di esercizi accorpati o concentrati, ai fini delle priorità e degli automatismi di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto, non solo i dipendenti in senso stretto, ma anche i titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati all'impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o part-time, purché regolarmente costituito in conformità alle vigenti disposizioni in materia;</i></p> <p><i>e) per rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, la cessazione di una iniziativa commerciale in un Comune con rinuncia e riconsegna dell'autorizzazione ed il contestuale rilascio di nuova autorizzazione in altro Comune della medesima zona ad alta densità commerciale;</i></p> <p><i>f) per centro storico di un Comune o di una frazione, l'area a tal fine individuata nello strumento urbanistico generale del Comune o con ulteriore atto del Consiglio comunale o, in attesa di tale individuazione, l'area compresa entro le mura storiche, o corrispondente al nucleo storico della città o frazione laddove dette mura non esistono;</i></p> <p><i>g) per comuni a vocazione turistica, città d'arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 26;</i></p>	<p>popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”.</p> <p>Si rileva quindi che il presente intervento si discosta dalla definizione dettata dalla legge statale, quanto alla differenziazione prevista relativa alla densità della popolazione.</p> <p>Sul punto si fa presente che, innanzitutto, la materia del <u>commercio</u> (e <u>delle attività economiche</u> – come specificato dall'articolo 28, comma 2 bis, D.lvo 114/98, recentemente modificato dall'articolo 2, comma 12, della L. 23.12.2009, n. 191, che ha sottolineato, appunto, la sussistenza della competenza residuale regionale) <u>è di competenza residuale delle Regioni</u> (il D.Lvo 114/98 risale ad epoca precedente rispetto alla riforma del Titolo V della Costituzione), tanto che si ritiene che le Regioni possano discostarsi dalle norme contenute nel suindicato Decreto, sempre che non si entri in materia di <u>tutela della concorrenza del mercato</u>, di competenza esclusiva dello Stato. Con riferimento a tale interferenza, in materia di commercio rileva il</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

	<p><i>h) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita e di un centro commerciale, la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto, con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;</i></p> <p><i>h-bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.</i></p>	<p><u>D.Lvo 26.03.2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)</u>. Tale Decreto legislativo, infatti, detta disposizioni riferibili a qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione (cfr. articolo 1, commi 1 e 2, D.Lvo 59/2010).</p> <p>Si rileva che, tuttavia, l'articolo 2, comma 1, lettera b), L.r. 24/99, al fine di definire gli “<u>esercizi non di vicinato</u>”, richiama la definizione statale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.Lvo 114/98, e pertanto, con l'odierno intervento dettato dal PDL in esame si crea una problematica di</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
		<p>coordinamento normativo. Si suggerisce pertanto di eliminare dal testo dell'articolo 2, comma 1, L.r. 24/99, la definizione di “esercizi non di vicinato” ovvero di riformularla in coerenza con la lettera a bis), sostituendo le parole “di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto”, con le parole “di cui alla lettera a bis)”.</p> <p>Inoltre occorrerebbe effettuare anche l'opportuno coordinamento con quanto previsto dal successivo articolo 3, con riferimento alla classificazione dei comuni, atteso che anche detto articolo 3 richiama la definizione statale di “esercizi di vicinato” (v. anche sotto, in nota all'articolo 3). Si suggerisce pertanto di eliminare le parole “lettera d)” dall'articolo 3, comma 1, L.r. 24/99.</p>
	<p>Art. 3 Classificazione dei comuni.</p>	
	<p>1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere</p>	<p>Come già sopra indicato, in nota all'articolo 2, la norma di cui alla già esaminata lettera a</p>

<i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i>	<b>NORMATIVA</b>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--

	<p>d), e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:</p>	<p>bis), dell'articolo 2, L.r. 24/99, introdotta dal PDL in esame, non si coordina con questo articolo 3, comma 1, in relazione al riferimento normativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lvo 114/98.</p> <p>Si suggerisce pertanto di eliminare tale riferimento.</p>
	<p>- Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;</p>	
	<p>- Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;</p>	
	<p>- Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;</p>	
	<p>- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.</p>	
	<p>2. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i</p>	

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
	<p>limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.</p>	
	<p>3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, anche dei comuni appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto.</p>	
	<p>4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre di ogni anno.</p>	
<p>Art. 113</p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

<p>(Integrazione alla l.r. 24/1999)</p>		
<p>1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 24/1999 sono aggiunti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Art. 4 bis</b> <b>(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)</b></p> <p><b><i>1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</i></b></p>		<p>Questo comma 1, dell’articolo 4 bis, potrebbe sovrapporsi con quanto previsto dal successivo comma 1, dell’articolo 12 bis, L.r. 24/99, a tenore del quale “l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta”.</p> <p>Si suggerisce pertanto di modificare il comma 1 dell’articolo 12 bis, in opportuno coordinamento con questo comma 1 dell’articolo 4 bis (v. infra, in nota all’articolo</p>

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>2. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia e urbanistica e di pubblica sicurezza.</i></p> <p><i>3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi degli esercizi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.</i></p>		<p>12 bis, comma 1).</p> <p>Inoltre, quanto all’ultima parte di questo comma 1, dell’articolo 4 bis, atteso che l’articolo 19, L. 241/90, non contiene alcun riferimento al SUAPE, si suggerisce di inserire detto riferimento normativo dopo le parole “(SCIA)”.</p>
<p><i>4. Ai fini di cui al comma 3 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella documentazione allegata alla SCIA.</i></p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>5. Il comune competente, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 della l. 241/1990, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal comune, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere del comune competente di assumere determinazioni in via di autotutela.</i></p>		
<p><i>6. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:</i></p>		
<p><i>a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;</i></p>		
<p><i>b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;</i></p>		
<p><i>c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;</i></p>		
<p><i>d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente</i></p>		

<p><i>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</i></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
<p><i>legge.</i></p>		
<p><i>7. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.”.</i></p>		
<p>CAPO XV MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 15 (DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI ALLA REGIONE UMBRIA DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)</p>		
<p>Art. 114 (Abrogazione dell’<b>articolo</b> 111)</p>		
<p>1. L’articolo 111 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa</p>	<p><i>Art. III Portale dello Sportello unico: <del>1. La Regione, attraverso il Consorzio Sistema informativo regionale S.I.R. della Regione Umbria di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed erogazione del</del></i></p>	<p>L’abrogazione dell’art. 11 della l.r. 15/2010 è dovuta al fatto che il Portale dello Sportello unico viene disciplinato dall’art. 35 del d.d.l.</p>

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

<p>ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.</p>	<p><del>complesso informativo e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria) e sue successive modificazioni e integrazioni, realizza il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.</del></p> <p><del>2. All'interno del Portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/123/CE. In tale ambito la banca dati fornisce, in particolare, le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.</del></p> <p><del>3. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito atto.</del></p> <p><del>4. L'atto di cui al comma 3 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento</del></p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>ATTO N. 438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”</b></p>	<p><b>NORMATIVA</b></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--

	<p><del>per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.</del></p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI, TRANSITORIE

CAPO I  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 115  
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2011 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:

a. euro 1.000.000,00 per gli interventi previsti dall’articolo 15 con imputazione all’unità previsionale di base 02.1.011 del bilancio di previsione 2011 “Gestione del sistema informativo” (capitolo 571 n.i.);

b. P.m., per gli oneri di cui all’articolo 20 con imputazione all’unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione risorse umane” (capitolo 302 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 con le disponibilità che saranno presenti nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120) del bilancio di previsione 2011.

3. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge

Con riferimento alla presente “Norma Finanziaria” si rappresenta quanto segue:

- nella Scheda degli Elementi finanziari allegata al presente Disegno di legge, predisposta dai competenti Uffici della Giunta regionale, sono presenti i previsti riferimenti alla programmazione regionale e, in particolare, alle linee programmatiche per il quinquennio 2010-2015 presentate dalla Presidente della Giunta regionale in Consiglio regionale il 9 giugno 2010;
- il DDL in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale in quanto, le spese riferite agli interventi previsti dall’articolo 15, con imputazione all’unità previsionale di base 02.1.011, sono coperti, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 13/2000, con le disponibilità presenti nel fondo riferito all’U.P.B. 16.1.001 del bilancio di previsione 2011 così come previsto nella tabella A, ex Art. 29 comma 1 della legge regionale di contabilità, Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso della Legge regionale del 30 marzo 2011, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 - legge finanziaria 2011”. Emerge che, gli effetti finanziari del provvedimento riferito all’articolo 15, sono esclusivamente teorici in quanto non esistono dati

regionale di contabilità.	
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa.	<p>storici relativi alla politica in materia di semplificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli oneri di cui all'articolo 20, riferiti all'indennizzo da ritardo per inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento, non risultano quantificati. Occorrerebbe quantificarne la previsione e definirne la relativa copertura finanziaria nel Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011. Andrebbe, quindi, sostituita l'abbreviazione P.m. con un importo in euro stimato in maniera coerente.</li></ul> <p>In alternativa, si potrebbe integrare la lettera B) del comma 1, nel seguente modo: “b. Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 20 è istituito un nuovo capitolo (capitolo 302 n.i.) con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione risorse umane”.</p> <p>la copertura finanziaria potrebbe essere comunque garantita dall'importo complessivo del comma 2 del medesimo articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 116 (Norme finali e transitorie)</p>	Sarebbe opportuno inserire in un comma aggiuntivo dell'articolo in esame la previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 5 <i>bis</i> , inserito nella l.r. 20/1999 dall'art. 45 del d.d.l <sup>1</sup>
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi sono quelli stabiliti nelle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.	
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 si applicano a partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3.	

<sup>1</sup> “3. Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui al titolo II, capo II presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2009”.